

DIRETTORIO

Ordine degli Agostiniani Scalzi



Roma - 2023

DIRETTORIO
degli
AGOSTINIANI SCALZI



Roma – 2023



ORDINE DEGLI AGOSTINIANI SCALZI

PRIORE GENERALE – prioregen@oadnet.org

Piazza Ottavilla, 1 – 00152

Roma – Italia

Tel.: +39 06 5896345 – www.oadnet.org

Prot. Reg. V; fol. 238/09

A TUTTI I CONFRATELLI DELL'ORDINE.

PRESENTAZIONE E PROMULGAZIONE DEL *DIRETTORIO*

È con grande soddisfazione che presento ai confratelli il testo aggiornato del nostro *Direttorio*.

Il can. 587, §1 indica che, oltre al Codice di diritto proprio degli Istituti, nel nostro caso le *Costituzioni*, ci siano anche altri codici ausiliari che potranno essere riveduti e adattati dai Capitoli generali, secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi.

Le nostre *Costituzioni* ricordano al n. 134, §3 che è compito del Capitolo generale “abrogare articoli del *Direttorio*, modificarli e/o redigerne di nuovi”, perciò dopo l’approvazione della Santa Sede del testo delle *Costituzioni* il 21 novembre 2019 e il 22 febbraio 2023, i membri del Definitorio generale si sono tenuti all’adeguamento del *Direttorio* alla luce del nostro diritto proprio.

I due codici principali (*Costituzioni* e *Direttorio*) sono stati aggiornati da due Capitoli generali dell’Ordine: il LXXVIII (24 aprile – 29 maggio 2017) e il LXXIX (25 aprile – 11 maggio 2022).


Il *Direttorio* deve essere applicato e osservato con cura da tutti i nostri religiosi, affinché si possa vivere unanimi in Comunità, tutelando la vita comune e testimoniando il nostro carisma: “Felici di servire l’Altissimo in spirito di umiltà” (Cost. 3).

Con questo augurio,


PRESENTO e PROMULGO il *Direttorio*,

che dichiaro conforme al testo delle *Costituzioni* approvato dalla Santa Sede.

Roma, 24 aprile 2023,
festa della Conversione del Santo Padre Agostino.


P. Diones Rafael PAGANOTTO
Segretario generale




P. Dorian CETERONI
Priore generale

SIGLE E ABBREVIAZIONI

Can.	Canone
Cann.	Canoni
cap.	capitolo
cfr.	confronta
Cost.	<i>Costituzioni</i>
In Jo.	S. AGOSTINO, <i>In Johannis Evangelium Tractatus</i>
In Ps.	S. AGOSTINO, <i>Enarrationes in Psalmos</i>
n.	numero
nn.	numeri
OAD	<i>Ordo Augustiniensium Discalceatorum</i> (Ordine degli Agostiniani Scalzi)
OGMR	Ordinamento Generale del Messale Romano
p.	pagina
Reg.	S. AGOSTINO, <i>Regula</i>

* Le abbreviazioni dei libri biblici seguono quelle proposte dalla Bibbia CEI (2008).

PARTE I.

FONTI DELLA NOSTRA SPIRITUALITÀ

- 1) Le fonti principali della spiritualità dell'Ordine sono la vita e la dottrina del S. P. Agostino, la *Regola*, le *Costituzioni*, il *Direttorio*, il *Rituale*, le norme particolari, la storia dell'istituzione agostiniana e della nostra Riforma, gli scritti e gli esempi dei nostri Santi e religiosi eminenti.
- 2) Tutte le case, specialmente quelle di formazione, siano provviste di libri e di sussidi necessari per la conoscenza e l'approfondimento della nostra spiritualità, e i Superiori diano vita ad iniziative che ne svelino la vitalità e l'attualità.
- 3) I religiosi, per un vitale arricchimento interiore, s'impegnino nello studio delle fonti suddette, e con una attiva partecipazione concorrano alla riuscita di iniziative tendenti a diffondere lo spirito agostiniano tra il popolo di Dio.

PARTE II.

VITA DELL'ORDINE

Sezione 1. VITA LITURGICA, CONSACRATA, COMUNE E APOSTOLICA

Capitolo 1. Vita liturgica

4) Decoro della liturgia.

§1. Si abbia a cuore il principio supremo della “partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa al mistero eucaristico”¹.

§2. Si curi la dignità e lo splendore della chiesa, il decoro dei sacri paramenti e l’osservanza delle norme liturgiche, particolarmente la celebrazione dell’Eucaristia.

§3. I Priori locali procurino i libri e i testi liturgici necessari.

5) Ufficio divino.

§1. L’Ufficio divino in comune sia celebrato secondo le norme liturgiche e il *Rituale* dell’Ordine.

§2. Sono obbligati alla recita quotidiana dell’Ufficio divino in comune tutti i religiosi, e a titolo di iniziazione alla vita religiosa, anche i novizi; nelle Residenze si recitino in comune almeno lodi e vespri.

§3. I religiosi Professi solenni devono recitare privatamente le Ore canoniche che non recitano in comune².

6) Messa.

§1. Nelle Case di formazione e in cui risiedono religiosi fratelli, professi o sacerdoti infermi o dove l’esigenza lo richiede si celebri giornalmente la messa conventuale. Tutti procurino di ricevere Cristo Signore perché il mistero della pace e della nostra unione sia confermato alla sua mensa.

§2. I sacerdoti celebrino ogni giorno il sacrificio dell’altare preparando l’anima ad un atto così sublime, osservando le norme liturgiche, ringraziando con la preghiera e il compimento del dovere quotidiano³.

§3. Si raccomanda, specie in occasione di solennità, di Capitoli, di convegni ecc. la concelebrazione eucaristica, che rievoca la fraternità della Chiesa primitiva, favorisce e consolida la nostra⁴, salva sempre la facoltà per ogni sacerdote di celebrare da solo⁵.

§4. Per approfondire meglio il mistero della salvezza, si promuova con cura e frequentemente la meditazione della Parola di Dio.

¹ OGMR 5.

² Cann. 1174; 663, 3.

³ Can. 276, §2, 2.

⁴ In Jo. 26,15.

⁵ Can. 902; OGMR 254: la celebrazione senza ministro o senza almeno qualche fedele non si faccia se non per un giusto e ragionevole motivo.

7) Messe mensili e nelle solennità.

§1. I sacerdoti e i coadiutori professi solenni usufruiscono, ogni mese, di due Messe da celebrarsi secondo la loro intenzione (*Pro Se*).

§2. In ogni Comunità locale, mensilmente, si celebri una Messa *Pro Defunctis* per tutti i religiosi e fedeli defunti⁶.

§3. Si celebri in ogni Casa una Messa *Pro Bono Ordinis* nelle seguenti solennità dell'anno liturgico: Natale del Signore (25 dicembre), Pasqua del Signore, Pentecoste, Madonna di Consolazione (4 settembre), San Giuseppe (19 marzo) e S. P. Agostino (28 agosto); e nell'anniversario della Riforma (19 maggio).

8) Adorazione eucaristica.

È di massimo profitto spirituale il colloquio personale, come amico ad amico, con Cristo realmente presente nell'Eucaristia, centro e vincolo della nostra vita comunitaria. Si faccia quindi dai religiosi una visita quotidiana al Santissimo Sacramento⁷ e, possibilmente, una volta al mese un'ora di adorazione.

9) Sacramento della riconciliazione, Direzione spirituale.

Nelle Case di formazione si dia ai giovani la possibilità di usufruire di confessori straordinari. Si esortano tutti i religiosi a servirsi della direzione spirituale come mezzo eccellente di perfezione evangelica⁸.

10) Altre raccomandazioni.

§1. Tutti i religiosi facciano:

- a) la meditazione o lettura meditativa quotidiana di almeno mezz'ora e in comune;
- b) l'esame di coscienza, possibilmente durante la recita di Compieta, e il ringraziamento quotidiano dei benefici ricevuti durante l'Ora media;
- c) una giornata di ritiro alcune volte l'anno, nelle singole Comunità o insieme ad altre Comunità viciniori;
- d) gli esercizi spirituali annuali, per almeno cinque giorni.

§2. Gli esercizi spirituali in preparazione all'ingresso in Noviziato e alla Professione abbiano la durata di sei giorni; quelli che precedono le ordinazioni sacre abbiano la durata stabilita dall'autorità ecclesiastica.

11) Non si limitino i religiosi alle pratiche di pietà enumerate, ma ciascuno in particolare si impegni a coltivare lo spirito di preghiera, il culto alla Madonna specialmente con la recita quotidiana del Rosario e con le altre devozioni mariane proprie della tradizione, la devozione a S. Giuseppe, patrono dell'Ordine, al S. P. Agostino, e le pratiche suggerite dal *Rituale*.

12) È compito del Priore con il Capitolo locale, sempre nel rispetto delle norme già stabilite, determinare il modo, il tempo e il luogo degli atti culturali e comunitari suddetti.

⁶ Si aggiungono i tre anniversari tradizionali indicati dal *Calendario liturgico* dell'Ordine (Dir. 58, b).

⁷ Can. 663, §2. I religiosi per quanto è possibile partecipino ogni giorno al Sacrificio eucaristico, ricevano il Corpo santissimo di Cristo e adorino lo stesso Signore presente nel Santissimo Sacramento.

⁸ Can. 246, §4.

Capitolo 2. Vita consacrata

2.1 Castità

13) In ogni atteggiamento non vi sia nulla che offenda lo sguardo altrui ma tutto sia consono al nostro stato di consacrazione⁹.

14) I religiosi siano prudenti nelle relazioni con il prossimo, evitando una eccessiva familiarità e cauti per quanto riguarda spettacoli e letture.

15) Se si constata che un confratello manca di prudenza o ha ceduto alla propria fragilità, il Superiore agisca con fermezza e carità, e si abbia per il confratello comprensione ed affetto.

2.2 Povertà

16) Prima della Professione semplice.

§1. Nell'adempiere a quanto prescritto dal n. 29, §2 delle *Costituzioni*, prima di emettere la Professione semplice il Novizio comunichi per iscritto al Superiore maggiore i nomi di coloro ai quali ha affidato la amministrazione dei suoi beni indicandone la consistenza e l'ubicazione. In caso di cessione di usufrutto vengano redatti gli atti giuridici necessari.

§2. Col permesso del Superiore maggiore il Professo semplice potrà cambiare tale atto anche dopo la Professione.

17) Prima della Professione solenne.

§1. Il Superiore maggiore si assicuri che vengano posti in essere gli atti di disposizione dei beni di proprietà del religioso in forma giuridicamente valida secondo le leggi nel proprio paese.

§2. Copia degli atti dispositivi del patrimonio del religioso¹⁰, del testamento¹¹, della dichiarazione olografa di povertà siano custoditi nell'archivio provinciale o commissariale e generale.

18) Dopo la Professione solenne.

§1. Tutto ciò che il religioso in qualunque modo riceverà dopo la Professione solenne¹² passa alla Casa in cui è di famiglia, eccettuate tutte le eredità, che vanno alla Provincia, salva la volontà degli oblatori.

§2. Per l'accettazione delle eredità si osservi quanto disposto dal n. 221, h delle *Costituzioni*.

§3. A nessun religioso è permesso di proprio arbitrio ricevere, ritenere, regalare, cambiare, prestare qualche cosa economicamente valutabile.

19) Beni immobili.

Se in casi eccezionali fosse necessaria l'intestazione al religioso di beni immobili, essa sia autorizzata dal Priore generale.

20) Beni mobili.

§1. I religiosi evitino in tutti i modi essere intestatari o amministratori di beni mobili¹³, salvo specifica autorizzazione dei Superiori competenti. Laddove sia inevitabile, essi siano cointestati ad altri religiosi.

⁹ Reg. 21.

¹⁰ Cost. 29, §2-3; 32.

¹¹ Cost. 29, §4.

¹² Cost. 30.

¹³ Per beni mobili si intendono conti correnti bancari o postali, assicurazioni private di varia natura, prodotti finanziari e simili che richiedono l'intestazione personale del conto.

§2. Per beni mobili si intendono somme di denaro; conti correnti bancari, postali o similari, assicurazioni private di varia natura, prodotti finanziari, veicoli e simili che richiedano l'intestazione nominativa.

§3. I Superiori maggiori vigilino e, se necessario, adottino col consenso del Consiglio provvedimenti anche limitativi delle facoltà dell'autorità locale in materia.

21) Si richiede il permesso scritto del Superiore maggiore col consenso del suo Consiglio, e motivi veramente gravi:

a) perché un religioso, anche se Superiore, assuma depositi di denaro, oggetti preziosi, e simili, di persone estranee;

b) perché un religioso amministri beni di estranei, specialmente se ciò comporta l'onere di renderne conto.

22) §1. Il Capitolo locale, secondo le circostanze, può stabilire una somma di denaro da consegnare mensilmente ai religiosi per le loro piccole spese. In ciò si eviti ogni forma di peculio.

§2. Le diverse autorità dell'Ordine, nei limiti delle loro facoltà, procurino di aiutare con comprensione e benevolenza e secondo le possibilità, i genitori dei nostri religiosi che si trovassero in ristrettezze economiche.

23) §1. Tutti i religiosi, secondo le necessità e le proprie capacità, siano occupati in qualche attività contribuendo così al mantenimento e al miglioramento della comunità.

§2. Perché un religioso svolga prestazioni lavorative retribuite, al di fuori della Comunità, si tenga conto del n. 222, d delle *Costituzioni*.

24) I Superiori e gli Economi ricordino di essere solo amministratori di quanto appartiene alla Comunità, quindi, pur nei limiti delle loro facoltà, nulla procurino per sé stessi che non sia consono alla povertà professata. Siano premurosi, con vero spirito di carità, nell'andare incontro alle varie e ragionevoli necessità dei religiosi, specialmente se infermi. Questi poi cerchino di accontentarsi di quanto la Comunità loro somministra.

25) §1. Il Priore o l'Economo sia il Legale rappresentante della Casa, salvo eccezioni da valutarsi, caso per caso, dal Superiore maggiore.

§2. Il Legale rappresentante dell'Ordine, della Provincia o del Commissariato è nominato dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio e può anche essere scelto al di fuori dei rispettivi Consigli.

§3. Il Legale rappresentante deve essere consultato ogni qual volta che il Superiore competente debba prendere decisioni riguardanti la persona giuridica.

§4. Ogni Superiore maggiore valuti se stipulare un'apposita copertura assicurativa per la tutela giuridica del Legale rappresentante.

§5. I Legali rappresentanti agiscano sempre su delega dei loro diretti Superiori tenuto conto di quanto stabilito dal n. 278 delle *Costituzioni*.

26) L'uso dei mezzi di aggiornamento e di comunicazione sociale sia consono alla povertà professata e alla prudenza.

2.3 *Obbedienza*

27) Quantunque il diritto proprio non obblighi per sé sotto colpa morale¹⁴, tuttavia i religiosi, per tendere proficuamente alla propria santificazione e per il bene della Comunità, si sforzino di osservarlo fedelmente.

28) I religiosi leggano spesso i nostri codici fondamentali perché sappiano regolare su di essi la loro condotta; si lascino guidare dai Superiori; cerchino di compiere con diligenza gli Uffici loro assegnati, e siano pronti ad intervenire agli atti comuni. Dovendo esimersi, per giusti motivi, da qualche osservanza regolare, chiedano i dovuti permessi.

29) Chiamato all'obbedienza ad un Ufficio, Incarico o ministero, che non si sente di assolvere, il religioso esponga liberamente le sue perplessità e reali difficoltà, rimettendosi fiduciosamente alla volontà di Dio manifestatasi in quella dei Superiori. Questi poi non ricorrano all'imposizione, se non quando sia impossibile rimediare convenientemente con altre soluzioni.

30) Prima di accettare od offrirsi per attività varie al di fuori della Comunità, di scrivere abitualmente su giornali e periodici, di pubblicare libri ed opuscoli, o di assumere qualsiasi altro impegno, il religioso si consulti col proprio Superiore e stia alle sue direttive ed al diritto universale¹⁵.

31) Chi per disposizione dei Superiori deve trasferirsi di famiglia in altra Casa, lo faccia quanto prima, secondo il tempo stabilito dal decreto di riferimento¹⁶. Se entro tale periodo non gli sarà possibile, informi il Superiore maggiore.

32) §1. Non si interponga facilmente ricorso all'autorità Superiore contro disposizioni date da quella inferiore. Le ragioni che motivano il ricorso siano veramente gravi, tenuto conto dell'oggetto delle disposizioni stesse¹⁷.

§2. Nel frattempo non si rimandi l'esecuzione di quanto stabilito, a meno che non ne provenga un notevole danno.

§3. Gli Economi di Comunità e i Legali rappresentanti rimangono nell'esercizio della loro funzione fino al passaggio delle consegne.

2.4 *Umiltà*

33) Per vivere la vita comunitaria nella carità, è necessario un profondo spirito di umiltà, perché, come dice il S. P. Agostino, "soltanto gli umili cammineranno nell'amore"¹⁸. Perciò il religioso, riconoscendo i propri limiti e difetti, sappia compatire e sopportare quelli degli altri; accetti volentieri le correzioni e le osservazioni dei Superiori e dei confratelli; sia disponibile, rispettoso e cordiale con tutti.

34) §1. Non sono ammessi nell'ambito dell'Ordine titoli onorifici e privilegi personali che siano in contrasto con lo spirito di umiltà e di servizio proprio di ogni religioso.

§2. Per accettare Uffici ecclesiastici che comportino la sottrazione abituale del religioso ai doveri della vita comune è necessaria l'autorizzazione del Superiore maggiore.

¹⁴ Cost. 138.

¹⁵ Cann. 831-832.

¹⁶ In genere il decreto di riferimento è la data della pubblicazione degli Atti.

¹⁷ Cost. 139.

¹⁸ In Ps. 141,7.

Capitolo 3. Vita comune

3.1 Norme generali

35) I Superiori, locali e maggiori, tutelino e promuovano l'osservanza della vita comune, convinti che facendo ciò apporteranno un grande beneficio all'Ordine e alla Chiesa.

36) Si eviti che nell'Ordine si creino situazioni stabili di case con un solo religioso, poiché elemento caratterizzante della vita agostiniana è la Comunità.

37) Il Priore con il Capitolo locale, tenuto conto della situazione locale, degli impegni e delle attività di apostolato, compili l'orario della Comunità, che deve essere approvato dal Superiore maggiore.

38) §1. Durante i pasti, la conversazione sia serena e cordiale, e favorisca la distensione e lo scambio di utili esperienze. Si eviti ciò che può in qualche modo ledere la carità e le convenienze sociali¹⁹.

§2. Il vitto sia frugale, ma sufficiente e vario; ben preparato e uguale per tutti, salvo quanto previsto nel n. 40 del *Direttorio*. I religiosi, memori della loro Professione, si accontentino di quanto somministra la Comunità.

§3. Gli ospiti siano trattati con ogni riguardo e gentilezza.

39) Oltre i digiuni e le astinenze prescritte dalla competente autorità ecclesiastica, i religiosi osservino le seguenti pratiche penitenziali:

a) digiuno e astinenza dalle carni in tutti i venerdì dell'anno e nelle viglie di S. Giuseppe (19 marzo), dell'Annunciazione del Signore (25 marzo), della Conversione del S. P. Agostino (24 aprile), della Madre di Consolazione (4 settembre), dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);

b) astinenza dalle carni in tutti i sabati di Avvento e di Quaresima.

Altri digiuni, astinenze e pratiche penitenziali possono essere stabiliti dai Capitoli locali.

40) I religiosi, come espressione di autentica fraternità, per il buon andamento della Casa, partecipino alla stessa mensa e consumino gli stessi cibi; si usi tuttavia molta carità verso gli ammalati, bisognosi di particolari attenzioni.

41) La refezione, atto di Comunità, si inizi e si concluda con la preghiera indicata dal *Rituale*. All'inizio si faccia una lettura, a norma del n. 15 della *Regola*, preferendo la Sacra Scrittura o ciò che è più confacente alla vita delle singole Comunità; il venerdì si legga la *Regola* e il sabato le *Costituzioni*; quindi si dispensi il silenzio per favorire la comunione fraterna.

42) Nel vestito e nell'abbigliamento si eviti qualsiasi ricercatezza; tuttavia si curi, pur nella povertà professata, il decoro personale. Il Superiore provveda con diligenza il vestiario e le suppellettili per i confratelli.

43) §1. L'abito religioso è di colore nero confezionato nella forma tramandata; può essere anche di colore bianco.

§2. Sia indossato da tutti i religiosi e i novizi, possibilmente negli atti culturali e comuni; fuori Casa si può usufruire delle concessioni fatte dalla competente autorità ecclesiastica.

44) §1. È compito del Superiore maggiore, sentito il Capitolo locale, stabilire o mutare i limiti della clausura.

¹⁹ S. POSSIDIO, *Vita di S. Agostino*, cap. 22,5.

§2. Da essa può dispensare per motivi giusti e ragionevoli, e solo per un tempo determinato, il Superiore maggiore; il Priore locale in casi urgenti.

45) Clausura canonica.

§1. È compito del Superiore maggiore, sentito il Capitolo locale, stabilire o mutare i limiti della clausura canonica²⁰.

§2. Da essa può dispensare per motivi giusti e ragionevoli, e solo per un tempo determinato, il Superiore maggiore; il Priore locale in casi urgenti.

§3. Con la clausura canonica è vietato introdurre persone nei locali riservati ai religiosi.

§4. Essa sia costituita anche nelle case sedi di formazione o di altre opere dell'Ordine, nella parte dell'edificio riservata ai religiosi.

46) Ospitalità.

§1. Sia praticata volentieri e con gioia.

§2. Per accogliere laici che dimorino stabilmente in convento è necessaria l'autorizzazione del Superiore maggiore.

47) Per uscire di casa i religiosi chiedano il permesso al Superiore che, nei casi ordinari, può concederlo anche in forma abituale. Si evitino luoghi e spettacoli non compatibili col decoro religioso, come pure le uscite in ore inconsuete.

48) I confratelli ospiti siano ricevuti e trattati con gioiosa fraternità, e aiutati se hanno qualche mansione da svolgere. Essi poi, se sacerdoti, offrano l'applicazione della Messa alla Casa ospitante, specialmente se la loro permanenza si prolunga per un certo tempo. Per quanto è possibile, si conceda ospitalità anche ai familiari più intimi dei religiosi.

49) §1. Nei viaggi, se il caso lo richiede, il religioso sia munito "dell'obbedienza". Ricordi la sua professione di povertà, e al ritorno renda conto al Superiore delle spese fatte. Recandosi in luoghi dove è qualche comunità dell'Ordine, avverta, secondo i casi, il Priore locale, e possibilmente preferisca l'abitazione dei confratelli.

§2. Ai religiosi si conceda un periodo di ferie annuali di circa trenta giorni²¹.

50) Perché la vita comune si svolga con ordine, nello spirito di fraternità, si stabiliscono alcune precedenze sia tra le diverse Comunità sia, per esigenze di Ufficio, tra i religiosi.

§1. Tra Province, Commissariati, Delegazioni, Case, e rispettivi Superiori, la precedenza è stabilita dall'uso o dalla data di fondazione.

§2. I Superiori, maggiori e locali, nell'ambito della propria giurisdizione, occupano il primo posto; il Visitatore occupa il posto di chi lo ha mandato.

§3. La precedenza tra i religiosi, salvo casi particolari contemplati dal diritto proprio, si desume:

a) dall'Ufficio di Superiore;

b) dall'anzianità di Professione semplice o, in caso di parità di questa, dalla data di nascita.

51) §1. Si usi grande carità verso i confratelli ammalati e nulla si trascuri di ciò che può giovare alla loro guarigione.

²⁰ Can. 667, §1.

²¹ Con i cann. 410; 533, §2 il *Codice di Diritto Canonico* stabilisce la misura indicativa di un mese per le ferie per coloro che ricoprono gli Uffici residenziali (Vescovo e Parroco) lasciando al diritto proprio la facoltà di stabilire la durata (can. 283, §2). Con il termine *ferie* si intende un tempo di riposo e di svago al di fuori della propria Comunità di residenza, un riposo che possa essere rigenerativo sia dal punto di vista fisico che psicologico, senza dimenticare la dovuta prudenza.

§2. Il Priore e gli altri religiosi siano premurosi nel visitare e confortare i confratelli ammalati; li esortino ad accettare cristianamente la sofferenza e a ricevere i sacramenti.

§3. I Superiori si adoperino affinché ogni religioso abbia un ente assistenziale, che in caso di bisogno possa garantirgli le cure necessarie.

3.2 *Carità verso i defunti*

52) Alla morte di un confratello.

§1. Nella Casa in cui avviene la morte di un confratello, se ne vegli la salma, si celebrino funerali appropriati e, salvo richieste dei familiari, se ne curi la sepoltura nella tomba dei religiosi.

§2. Il Priore comunichi subito la notizia del decesso al diretto Superiore maggiore che si premurerà di avvertire le case della Provincia, il Priore generale e il Segretario generale.

§3. A questi poi notificherà la causa e le circostanze della morte, un quadro della vita, delle attività particolari, delle virtù e dei meriti del defunto, e quanto potrà giovare a stendere un profilo storico e morale dello scomparso (*Necrologio*).

§4. I Superiori provvedano che non vadano perduti documenti, scritti o altro del defunto, e decidano ciò che deve essere conservato.

53) Messe occasionali.

Per ogni religioso si facciano, in occasione della morte, i seguenti suffragi:

- a) nella Casa dove era di famiglia, oltre i funerali di cui sopra, ogni Sacerdote²² celebri tre Messe; i religiosi non sacerdoti partecipino a tre Messe;
- b) nelle Case della Provincia o Commissariato ogni Sacerdote celebri due Messe; i religiosi non sacerdoti partecipino a due Messe; inoltre il Superiore maggiore faccia celebrare un “gregoriano”;
- c) in tutte le altre Case dell’Ordine ogni Sacerdote celebri una Messa; i religiosi non sacerdoti partecipino a una Messa.

54) Per ogni novizio si facciano, in occasione della morte, i seguenti suffragi:

- a) nella Casa di noviziato ogni sacerdote celebri una Messa;
- b) nella Provincia o Commissariato, si celebri una Messa in ogni Casa.

55) Per i familiari si facciano, in occasione della morte, i seguenti suffragi:

- a) per il padre o la madre di un religioso, ogni Sacerdote della Provincia o Commissariato celebri una Messa;
- b) per i fratelli e le sorelle di un religioso, nella Comunità del religioso si celebrino due Messe;
- c) nel caso di religiosi già defunti, la Provincia o il Commissariato applichi i suffragi di cui sopra, dopo che sia pervenuta notizia del decesso dei loro familiari.

56) Si celebri una Messa, in tutte le Case dell’Ordine, in occasione della morte del Sommo pontefice. Si celebri una Messa nella Casa, in occasione della morte del Vescovo diocesano.

57) Per il Priore generale defunto, oltre i suffragi di cui al n. 53 del *Direttorio*, in occasione del trigesimo si celebri una Messa nella Curia generale.

²² La carità verso i defunti richiede che ogni singolo religioso sacerdote applichi le Messe indicate. Tale dovere non è trasferibile ad altri.

58) Messe abituali.

In tutte le Case dell'Ordine si celebri:

- a) ogni mese una Messa *Pro Defunctis*;
- b) ogni anno una Messa *Pro Defunctis* in occasione dei tre anniversari tradizionali come indicato dal *Calendario liturgico* dell'Ordine: per i parenti (16 gennaio), per i benefattori (13 ottobre) e per i religiosi confratelli (6 novembre).

59) Sepolcri.

Si curi amorevolmente il sepolcro dei nostri religiosi per esprimere la carità che unisce i fratelli in vita e in morte.

Capitolo 4. Vita apostolica

60) I religiosi siano disponibili per ogni attività pastorale che i Superiori intendono affidare ad essi. I Superiori, nell'assegnare tali compiti, tengano presenti le inclinazioni e le qualità dei religiosi, e i mezzi di cui necessitano per attuarli.

61) Annuncio della Parola di Dio.

§1. I religiosi si preparino diligentemente a questo ministero con lo studio e la meditazione della Sacra Scrittura, la ricerca teologica, l'attenzione agli avvenimenti e ai mutamenti della società.

§2. Non si accontentino di esporre il Messaggio della salvezza, ma sappiano metterlo a confronto con le esperienze e le sfide dell'umanità nelle conversazioni, incontri e simili.

§3. Col consenso dei Superiori, accettino volentieri e organizzino corsi di predicazione, esercizi spirituali, conferenze e altre forme di apostolato.

62) Apostolato sacramentale.

I religiosi siano diligenti nel preparare e solleciti nell'amministrare i sacramenti, curando che il decoro dei segni della grazia sia di edificazione per il popolo di Dio.

63) Parrocchia.

§1. Il ministero parrocchiale è una missione permanente. I religiosi, assegnati a questo ministero, si sforzino di formare e sviluppare una Comunità di fede, di culto e di carità. Si impegnino a conoscere la popolazione affidata, senza dimenticare alcuna categoria di persone. Suscitino e animino l'apostolato dei laici, giacché la Comunità è veramente perfetta quando alla gerarchia si affianca e collabora un laicato autentico²³; curino molto l'evangelizzazione di tutte le realtà umane.

§2. Tutta la Comunità è interessata al bene spirituale della Parrocchia; perciò il Priore locale, nell'assegnare i vari compiti ai religiosi, curi che siano soddisfatte le esigenze della Parrocchia. Il Parroco, da parte sua, accetti con animo grato l'aiuto e la collaborazione dei confratelli.

§3. Il Parroco e la Comunità religiosa diano molta importanza alla testimonianza della vita agostiniana e non trascurino le attività proprie dell'Ordine: vocazioni, missioni, Fraternità secolari ecc.

§4. I Superiori tengano presente che l'efficacia pastorale richiede, nell'Ufficio di Parroco, una certa stabilità.

64) §1. Il Parroco, nell'esercizio libero ed esclusivo del suo ministero, sarà responsabile davanti ai Superiori dell'Ordine e all'Ordinario del luogo.

²³ Cann. 225, §1; 529, §2.

§2. I Parroci sono e rimangono religiosi, perciò sappiano armonizzare le esigenze del loro ministero con l'osservanza delle nostre leggi e con la partecipazione alla vita della Comunità.

§3. Le relazioni tra il Parroco e il Superiore, la Parrocchia e la Comunità, non esclusa la parte amministrativa, siano regolate su richiesta degli interessati da norme particolari, dettate dal Superiore maggiore.

65) §1. Per una maggiore unità di indirizzo è bene che il Parroco, specialmente nelle piccole case, sia anche Priore, salve sempre le limitazioni canoniche e del diritto proprio.

§2. Qualora vi fosse bisogno di vicari cooperatori, il Superiore maggiore, dopo aver consultato il Parroco, presenta all'Ordinario del luogo i religiosi idonei per l'approvazione²⁴.

66) Fraternità secolari.

§1. Presso la Curia generale sia costituita la Direzione generale delle Fraternità secolari col compito di stimolare, coordinare e promuoverne il rinnovamento, l'aggiornamento degli statuti e le iniziative; pertanto sia nominato un religioso responsabile di tale Direzione.

§2. I Superiori e tutti i religiosi procurino l'incremento del Fraternità secolari, favorendone l'erezione canonica e il funzionamento nelle nostre Case sotto la guida di un religioso, designato dal Priore.

§3. Si favorisca anche l'esperimento di gruppi giovanili per avviare i giovani alla vita del Fraternità secolari.

§4. I gruppi membri delle Fraternità secolari sono retti da regolamenti propri e siano vitalmente inseriti nella Chiesa locale.

67) Affiliazione.

§1. L'Ordine riconosce ufficialmente ad una o più persone la partecipazione alla sua spiritualità e carisma, ai suoi beni e privilegi spirituali, secondo il n. 127 delle *Costituzioni*.

§2. Possono essere affiliate le persone particolarmente vicine alla vita delle nostre Comunità.

§3. È facoltà del Priore generale su richiesta del Priore locale, sentito il parere della Comunità locale, o del Superiore maggiore, sentito il parere del suo Consiglio, emettere il *Decreto di affiliazione all'Ordine*.

68) Missioni.

§1. Salvo quanto prescritto al n. 170 del *Direttorio*, il Priore generale ha facoltà di disporre dei religiosi desiderosi di recarsi nelle missioni, sentito il parere del Superiore maggiore interessato.

§2. È bene che presso la Curia generale vi sia un incaricato che mantenga contatti con le Case di missione, si interessi delle loro necessità, promuova iniziative, atte a formare vocazioni missionarie, e mantenga vivo in tutti i religiosi l'ideale apostolico.

69) Istituti di educazione e simili.

§1. Costituire nelle case centri di educazione, di ospitalità, di spiritualità e simili, e fissarne lo statuto, spetta al Priore provinciale con il consenso del Consiglio e del Capitolo locale interessato. La nomina del responsabile spetta al Priore provinciale col consenso del Consiglio.

§2. Negli istituti, oltre la formazione intellettuale, si curi un'adeguata formazione umana, personale e comunitaria. I giovani siano aiutati a scoprire e a vivere autenticamente il cristianesimo. Abbiano la facilità di ricevere i sacramenti, di usare la direzione spirituale, di trovare un'istruzione catechistica e una educazione ai problemi della vita, adatte ai tempi e all'età.

²⁴ Can. 682, §1.

70) Insegnamento.

§1. I religiosi che insegnano nelle scuole ecclesiastiche o civili, siano accademicamente qualificati, e uniscano armoniosamente nella loro vita cultura e fede, progresso e tradizione, offrendo così un'autentica testimonianza cristiana e apostolica e la possibilità di suscitare interesse per la vita religiosa.

§2. Prendano parte a corsi speciali di perfezionamento e di aggiornamento, e vengano agevolati in tutto ciò che riguarda la loro mansione.

71) Qualora l'Ordinario del luogo volesse affidare a un religioso un particolare Incarico, o all'Ordine una Parrocchia sotto qualsiasi forma, o altre opere di apostolato, salve le norme del diritto universale e proprio, si faccia una convenzione scritta tra l'Ordinario stesso e il Superiore maggiore competente. In essa fra le altre cose sarà chiaramente definito ciò che riguarda l'opera da compiere, le persone da impegnarvi e gli aspetti di natura economica²⁵.

²⁵ Can. 681.

Sezione 2. FORMAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA E SACERDOTALE

Capitolo 1. Formatori

72) La retta formazione dei candidati richiede stabilità; pertanto i Maestri non siano facilmente rimossi, anzi, possono essere rinominati più volte di seguito. Essi siano liberi da Uffici o impegni che li distolgano dalla loro missione.

73) Per la nomina del Maestro delle Case di formazione, si osservino le seguenti norme e modalità:

- a) per le Case di formazione delle Province e dei Commissariati, i Maestri sono nominati a norma dei nn. 160, §2, d; 219, §2; 237, §2 delle *Costituzioni*; qualora l'Ufficio resti vacante durante il triennio, si provvede rispettivamente a norma del n. 221, l delle *Costituzioni*.
- b) per le Case di formazione direttamente soggette all'autorità centrale, i Maestri sono nominati dal Priore generale²⁶ nel tempo fissato per il rinnovo degli Uffici locali nelle stesse case;
- c) l'Ufficio di Maestro dura un triennio;
- d) i Maestri siano sacerdoti professi solenni, il Maestro dei novizi abbia almeno trent'anni e cinque anni di Professione solenne.

74) I Maestri abituino i candidati all'osservanza delle regole e dell'orario, all'ordine e alla cura della propria persona; vigilino perché si impegnino nello studio e nella scuola; correggano paternamente difetti e irregolarità disciplinari. Soprattutto li conducano a sentirsi “non come servi sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia”²⁷.

75) I Maestri seguano le direttive dei Superiori maggiori e del Priore locale. Riferiscano spesso ad essi sull'andamento dei formandi e ascoltino volentieri i loro suggerimenti.

76) Ai Maestri possono essere affiancati dei Vicemaestri dotati delle qualità necessarie. Essi seguano la linea educativa e le direttive del Maestro col quale condividono la responsabilità della formazione.

77) Spetta al Superiore maggiore, sentito il Capitolo della Casa di formazione, nominare il Vicemaestro.

78) La Casa di formazione designi uno o più Direttori spirituali. Il Direttore spirituale sia preferibilmente un religioso ricco di vita autenticamente evangelica e agostiniana, sia fornito di preparazione pedagogica, ascetica e teologica, e sia esperto delle sfide giovanili.

79) Il Superiore maggiore si assicuri che il Capitolo locale provveda:

- a) alla scelta del Direttore spirituale e del Confessore ordinario²⁸;
- b) a regolare la vita di Comunità in modo da favorire l'opera della formazione, e attui con fedeltà le norme eventualmente date allo scopo dall'Autorità superiore.

²⁶ Cost. 194, j.

²⁷ Reg. 48; Rm 6,14.

²⁸ Cann. 239-240.

Capitolo 2. Promozione vocazionale

80) I Superiori, maggiori e locali, si impegnino e stimolino tutti i religiosi a interessare coloro che curano l'educazione dei fanciulli e dei giovani, le associazioni cattoliche e le famiglie, per scoprire eventuali vocazioni e assecondarne lo sviluppo²⁹.

81) Il Promotore generale delle vocazioni ha il compito di dirigere, stimolare e coordinare nell'Ordine la pastorale vocazionale. A lui è affidata anche la Pia Opera delle Vocazioni. È nominato dal Priore generale col parere del suo Consiglio.

82) §1. I Superiori maggiori nominino uno o più Promotori delle vocazioni.

§2. Il loro Ufficio è quello di coordinare e di svolgere nell'ambito della Provincia e del Commissariato, secondo le direttive ricevute, le attività vocazionali.

§3. Si mettano a contatto con le organizzazioni similari esistenti nelle diocesi, nella regione e presso gli altri Istituti religiosi.

83) Si richiede negli aspiranti, proporzionatamente alla loro età, una certa inclinazione alla vita religiosa e al sacerdozio, una discreta religiosità, un carattere socievole ed equilibrato, una normale stabilità affettiva.

Capitolo 3. Aspirantato

84) Nell'Aspirantato sono accolti i candidati che mostrano interesse per la vita religiosa e intendano sperimentarne l'ambiente di vita in vista di una scelta di consacrazione. Abbia una durata di almeno due anni.

85) §1. Il Maestro, per il retto svolgimento del suo Ufficio, abbia presente quanto riferito nelle *Costituzioni* sui formatori³⁰.

§2. Il Maestro si adoperi perché gli aspiranti vivano il cristianesimo con convinzione.

86) È compito della *Ratio Generalis Institutionis* definire gli obiettivi formativi specifici da raggiungere.

87) Si assicuri agli aspiranti per quanto possibile il conseguimento dei diplomi legalmente riconosciuti.

88) Gli aspiranti mantengano contatti con i familiari; specialmente durante il tempo estivo sia concesso loro di trascorrere un periodo di vacanze in famiglia, a meno che ragioni particolari non suggeriscano diversamente.

89) I Maestri abbiano nozioni almeno elementari per un pronto soccorso e per capire l'urgenza o meno di ricorrere al medico.

90) Nella scelta delle sedi di Aspirantato e nell'organizzare la vita delle medesime, i Superiori tengano conto del numero, dell'età dei candidati e della peculiare formazione da impartire loro.

91) Per ogni aspirante sia compilata la scheda personale secondo i criteri pedagogici moderni. La scheda sia sempre aggiornata.

²⁹ Can. 233, §1.

³⁰ Cost. 75-81.

Capitolo 4. Postulato

92) Il Postulato ha la durata di un anno e precede immediatamente il Noviziato.

93) §1. I postulanti siano avviati alla vita religiosa e preparati gradualmente al Noviziato.

§2. Salvo dispensa del Superiore maggiore, siano ammessi al Noviziato dopo aver terminato gli studi filosofici.

Capitolo 5. Noviziato

94) §1. La Casa di Noviziato sia un luogo che favorisca il raccoglimento e la preghiera. I novizi con il loro Maestro abbiano un reparto riservato.

§2. In casi particolari ed eccezionale il Priore generale, col consenso del Definitorio generale, può concedere che il candidato compia validamente il Noviziato in una Casa dell'Ordine diversa da quella del Noviziato, però sotto la direzione di un religioso esperto che faccia le veci del Maestro dei novizi³¹.

95) *Ammissione.*

§1. Il RITO DI INIZIAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA si svolga secondo il *Rituale* dell'Ordine.

§2. I novizi indossano l'abito dell'Ordine, con lo scapolare, detto pazienza secondo la nostra tradizione.

§3. L'ammissione deve essere trascritta su apposito *Registro* e firmata dal novizio, dal religioso che presiede la cerimonia di ammissione e dal Priore locale. Copia autentica sia inviata al Superiore maggiore della Casa e del candidato, che la conserveranno in archivio.

96) I novizi godono di tutti i privilegi e favori spirituali concessi all'Ordine. Durante il Noviziato non siano promossi agli Ordini sacri³². Essi non possono rinunciare ai propri beni né vincolarli³³.

97) *Formazione.*

§1. Il Maestro segua i novizi fraternamente, educandoli all'ordine, alla pratica delle nostre leggi e all'osservanza dell'orario. Li intrattenga ogni giorno con istruzioni, conversazioni ed esercitazioni.

§2. Tenuto presente quanto stabilito sulla formazione e sui formatori ai nn. 66-69; 75-81 delle *Costituzioni*, il Maestro aiuti il novizio a mettersi risolutamente di fronte al mistero della sua vocazione, a scoprirne gradatamente le esigenze, a penetrare tutto il valore e il senso della sua oblazione che si effettuerà pienamente con la Professione dei voti religiosi; egli abitui il novizio ad incontrarsi con Dio e la sua grazia, con la sua misericordia e la sua parola, attraverso i sacramenti, la partecipazione alla Messa, la liturgia delle ore, l'orazione mentale e vocale³⁴.

§3. Sarà cura del Maestro illustrare i principi della vita ascetica e della nostra spiritualità. Egli faccia comprendere la bellezza delle virtù caratteristiche della vita religiosa e di quelle in particolare che saranno oggetto dei voti. Introduca all'osservanza della *Regola*, delle *Costituzioni* e del *Direttorio*, considerati mezzi efficaci per il raggiungimento della perfezione; siano abituati allo zelo, alla retta intenzione in ogni loro opera, al raccoglimento, al dominio di sé, allo spirito di iniziativa e alla vita liturgica. Sarà utile che il Maestro, d'accordo con il Priore locale, favorisca quegli esercizi pratici capaci di integrare la detta formazione.

³¹ Can. 647, §2.

³² Can. 1019, §1.

³³ Can. 668, §1.

³⁴ Can. 652, §1-2.

§4. Si permettano anche studi, che servano per una conoscenza amorosa di Dio e per lo sviluppo di una fede più profonda. Sono da escludersi gli studi dottrinali, anche quelli teologici e filosofici, che non hanno diretto riferimento alla formazione dei novizi³⁵.

98) Verso la fine del Noviziato il novizio adempia quanto previsto dal n. 16, §1 del *Direttorio*.

99) Dopo l'ultimo Capitolo locale di approvazione di cui al n. 96 delle *Costituzioni*, il Novizio presenti domanda scritta al Superiore maggiore della Casa di Noviziato per essere ammesso alla Professione semplice.

Capitolo 6. Professione

100) La domanda di ammissione alla Professione semplice e solenne venga redatta per iscritto di proprio pugno o, altrimenti, espressa in altre modalità alla presenza di due testimoni.

101) §1. L'atto della Professione semplice sia scritto sul *Registro delle professioni*, e firmato dal Professo, da chi ha presieduto il rito, dal Priore e dal Maestro; sia quanto prima notificato al Priore generale e al Superiore maggiore del novizio per l'annotazione nei rispettivi registri dei religiosi.

§2. Il rinnovo della Professione semplice, che può essere anticipata per giusto motivo fino a un mese dalla scadenza³⁶, sia fatta in forma privata, scritta sul *Registro delle professioni* e firmata dal Professo, da chi ha presieduto al rinnovo e da due testimoni.

§3. L'atto della Professione solenne sia scritto sul *Registro delle professioni*, e firmato dal professo, da chi ha presieduto al rito e da due testimoni.

102) *Periodo di discernimento.*

§1. Prima della Professione solenne, il Superiore maggiore stabilisca che il Professo trascorra circa un anno di esperienza in una Casa diversa da quella di formazione, inserendosi nella vita ordinaria di Comunità.

§2. Al termine del periodo, il Capitolo locale ospitante rilascerà al Superiore maggiore un parere *Quoad Mores* sull'esperienza e sull'idoneità del Professo da approvarsi con voto.

103) L'Ordine non è obbligato a restituire i beni di cui ai nn. 17-18 del *Direttorio* qualora il religioso lasciasse l'Ordine o ne fosse dimesso.

Capitolo 7. Professorio

104) Nella Casa di Professorio sia pienamente osservata la vita comune. Qualora sia possibile, per i formandi e il loro Maestro vi siano locali separati dal resto della Comunità.

105) Il Maestro, nella difficile e delicata missione affidatagli, conformi la sua attività a quanto detto nelle *Costituzioni* e nel *Direttorio* in riferimento alla formazione.

106) §1. La formazione spirituale dei professi sia basata sulla educazione a una fede personale e profonda e sullo sviluppo della carità. Perciò essi vengano formati progressivamente alla preghiera personale, alla liturgia, all'amore fraterno veramente e totalmente vissuto, e alla vita comunitaria.

§2. Almeno una volta alla settimana, il Maestro trattenga i professi su argomenti inerenti alla vita religiosa e sacerdotale. Li educhi a un uso proficuo dei mezzi di comunicazione sociale, al dialogo e all'ascolto, favorendo anche la partecipazione a conferenze, convegni, incontri e simili.

³⁵ Can. 652, §5.

³⁶ Can. 657, §1.

107) I Superiori promuovano con grande cura gli studi, vigilino perché i giovani vi si dedichino diligentemente, e provvedano che il Professorio sia dotato di una biblioteca aggiornata e dei sussidi necessari.

108) I professi abbiano sempre un atteggiamento di fiducia e docilità verso i Superiori, di confidenza filiale verso il Maestro e il Direttore spirituale.

Capitolo 8. Formazione agli ordini sacri

109) §1. La formazione dei candidati al sacerdozio si ispiri specialmente ai criteri enunciati dal S. P. Agostino per la formazione del clero.

§2. Sia cura del Maestro preparare i professi solenni al ministero ordinato, proponendo loro quelle attività che sembrano più adatte, quali: insegnare il catechismo, avere parte attiva nelle celebrazioni liturgiche, aiutare i sacerdoti nei vari ministeri ecc.³⁷

110) Gli studi ecclesiastici siano preceduti da quelli che in ciascuna nazione danno diritto di accedere agli studi superiori. I candidati possiedano una sufficiente conoscenza della lingua latina che permetta di comprendere le fonti di tante scienze e i documenti della Chiesa³⁸.

111) Gli studi siano organizzati secondo la *Ratio Generalis Institutionis* dell'Ordine³⁹.

§1. I professi frequentino le sedi approvate dall'autorità ecclesiastica o civili indicate dai Superiori. La formazione intellettuale, comune a tutti gli ecclesiastici, sia integrata dallo studio del pensiero agostiniano, della storia e della spiritualità dell'Ordine.

§2. I professi dedichino allo studio il tempo necessario, convinti che esso è parte essenziale della vita religioso-sacerdotale.

§3. I professi non possono conseguire titoli accademici civili senza il permesso del Superiore maggiore.

§4. I professi dedichino parte del loro tempo al lavoro manuale secondo le necessità della casa.

112) I candidati che si preparano a ricevere gli Ordini sacri riflettano sugli impegni che assumono con il diaconato e, in particolare, con il sacerdozio. Stimino molto la grazia propria degli Ordini sacri: in essa troveranno la forza necessaria per la loro vita sacerdotale.

113) Spetta al Superiore maggiore notificare quanto prima al Parroco del luogo di battesimo l'avvenuta ordinazione ed inviare all'Archivio generale una copia delle *Lettere dimissorie* e degli attestati di avvenuto conferimento degli Ordini sacri.

Capitolo 9. Formazione permanente

114) I Superiori maggiori stabiliscano le norme per l'attuazione della formazione permanente secondo le direttive della Chiesa⁴⁰, la nostra legislazione e le esigenze della nostra spiritualità.

³⁷ Can. 660, §1; Cost. 112-113.

³⁸ *Optatum Totius* 13.

³⁹ Can. 659, §2-3.

⁴⁰ Can. 279.

PARTE III.

GOVERNO DELL'ORDINE

Sezione 1. STRUTTURA, LEGGI, AUTORITÀ

Capitolo 1. Struttura dell'Ordine

1.1 Struttura reale

115) Provincia.

§1. Per erigere una Provincia è necessario:

- a) almeno cinquanta religiosi di voti solenni;
- b) almeno cinque Case;
- c) una fondata speranza di nuove vocazioni;
- d) una capacità di autosufficienza economica.

§2. Se una Provincia, durante sei anni continui, scende al di sotto di trenta religiosi di voti solenni e non ci sono prospettive di miglioramento, l'autorità competente⁴¹ sospende il regime ordinario della Provincia e instaura il regime commissariale.

116) Provincia a regime commissariale.

§1. Alla Provincia a regime commissariale si applicano le norme delle *Costituzioni*⁴² e del *Direttorio*⁴³ sul Commissariato.

§2. Nel decreto di sospensione si indicheranno quali siano le condizioni perché la Provincia possa ritornare al precedente regime *pleno iure*.

§3. Il Commissariato o la Provincia a regime commissariale passano alle dirette dipendenze della autorità centrale quando:

- a) il numero di religiosi di voti solenni è inferiore a dieci;
- b) le Case non possono condurre un normale svolgimento di vita agostiniana secondo le esigenze dei nostri ordinamenti e dei documenti della Chiesa;
- c) non vi siano prospettive di una ripresa.

117) Commissariato.

Per erigere un Commissariato è necessario:

- a) almeno trenta religiosi di voti solenni;
- b) almeno tre case;
- c) una fondata speranza di nuove vocazioni;
- d) una capacità di autosufficienza economica.

⁴¹ Cost. 118.

⁴² Cost. 231-251.

⁴³ Dir. 199-217.

118) Delegazione.

§1. Per erigere una Delegazione è necessario che vi siano almeno due case e dieci religiosi professi solenni, che ne permettano un buon funzionamento.

§2. L'Ufficio di Delegato dura tre anni ed è regolato a norma del n. 119 delle *Costituzioni*. L'elezione sia fatta nel tempo ritenuto più adatto.

119) Casa o Residenza.

§1. Qualora vi siano meno di tre religiosi professi solenni di voce attiva, la Casa è detta Residenza.

§2. La Residenza è istituita per ragioni di necessità e solo per un tempo limitato che non può superare i tre anni; prolungare per un ulteriore periodo è facoltà del Priore generale con il parere del Definitorio generale.

§3. Nella Residenza le facoltà del Capitolo locale⁴⁴ vengono assunte dal Superiore maggiore con il suo Consiglio.

1.2 Struttura personale

120) §1. L'assegnazione dei religiosi ad una Casa sia fatta per iscritto e diventa esecutiva dal giorno di pubblicazione dei documenti⁴⁵.

§2. Un religioso, in casi urgenti, può essere mandato per deputatione dal suo Superiore maggiore in altra Casa per non oltre tre mesi nello stesso anno, conservando i diritti nella propria Casa. Alle piccole spese ordinarie del detto religioso penserà la Casa in cui egli si trova per deputatione.

121) Il Superiore maggiore provveda a fissare il comportamento del religioso che gode della *Absentia a Domo religiosa* e, riguardo al voto di povertà, conceda la facoltà di amministrare i beni che produce mentre dimora fuori, con l'obbligo di rendergliene fedelmente conto. Nel frattempo si segua il religioso che usufruisce di tale licenza con attenzione fraterna esortandolo a partecipare alla vita della Comunità.

Capitolo 2. Voce attiva e passiva

122) I Membri del Definitorio generale, e delle Case di Delegazione, non godono della voce attiva e passiva nella propria Provincia. Se poi alcuni di loro sono assegnati di famiglia in altra Casa, esercitano solo in quella la voce attiva e passiva.

123) I religiosi assegnati di famiglia in Case direttamente soggette all'autorità centrale⁴⁶, non possono accettare eventuali Uffici nella propria Provincia, senza l'autorizzazione del Priore generale ricevuto il consenso del Definitorio generale.

124) I religiosi che vengono inviati al servizio di un'altra Provincia in modo stabile hanno voce attiva e passiva nella stessa, essendo sospesi questi diritti nella propria Provincia.

125) §1. Il religioso che, dietro sua richiesta, viene assegnato di famiglia in Casa di altra provincia, conserva la voce attiva e passiva solo per un triennio nella propria Provincia.

§2. Il Superiore maggiore della Casa ospitante, col consenso del suo Consiglio, valuti se concedergli l'esercizio della voce attiva nella Casa ove è di famiglia.

⁴⁴ Dir. 219.

⁴⁵ I documenti sono: la pubblicazione degli Atti del primo Consiglio provinciale o commissariale oppure una lettera del Superiore maggiore che assegna di famiglia un religioso in una circostanza differente.

⁴⁶ Cost. 194, k.

§3. Trascorso il triennio il religioso rientri nella propria Provincia, oppure chieda la trasfiliatura⁴⁷.

126) §1. Non ha voce attiva e passiva:

- a) il religioso che ne è privato per sentenza;
- b) il religioso che gode dell'indulto di escaustrazione⁴⁸.

§2. Non gode dell'esercizio della voce attiva e passiva:

- a) il religioso che inoltra formale domanda per ottenere l'indulto di cui al §1, b decade da qualsiasi Ufficio o Incarico ricoperto nell'Ordine;
- b) il religioso che ha usufruito dell'indulto di escaustrazione, fino a due anni dopo il rientro;
- c) il religioso che abbia abbandonato la Casa religiosa *ipso facto*;
- d) il religioso mentre si trova ad usufruire del permesso dell'*Absentia a Domo religiosa*⁴⁹.

127) Nel semestre che precede il Capitolo generale, provinciale o commissariale, non si ricorra, se non in casi gravi, al trasferimento di famiglia o di Ufficio, per cui si conferisca o si tolga ai religiosi il diritto di voto ai detti Capitoli.

128) Sorgendo casi particolari non contemplati nei nostri ordinamenti, il Priore generale con il consenso del Definitorio generale ha facoltà di decidere volta per volta.

⁴⁷ La *trasfiliatura* è un concetto giuridico non canonico ma legato alla nostra tradizione e indica l'iscrizione del religioso a una Provincia o Commissariato diverso da quella/o in cui si è stati iscritti al momento del Noviziato (Cost. 123).

⁴⁸ Cost. 292, §3.

⁴⁹ Cost. 125.

Sezione 2. COMUNITÀ DELL'ORDINE

Capitolo 1. Capitolo generale

1.1 Convocazione e preparazione

129) §1. Il Capitolo generale viene convocato dal Priore generale sei mesi prima del suo inizio, fissato per la prima decade di luglio.

§2. In sede di Definitorio generale ordinario, sarà stabilito, per tempo, il numero dei Deputati che parteciperanno al successivo Capitolo generale.

§3. Nell'elezione dei Deputati al Capitolo generale a norma del n. 185, §1 delle *Costituzioni*, non hanno voce attiva e passiva coloro che, per via del loro Ufficio, hanno già il diritto di intervenire allo stesso Capitolo.

130) §1. Il Superiore maggiore, ricevuta la comunicazione ufficiale della convocazione del Capitolo generale, riunisca il Consiglio per preparare l'elenco dei religiosi eleggibili all'Ufficio di Deputato a norma dei nn. 129-131 delle *Costituzioni* e 122-126; 129, §2-3 del *Direttorio*, quindi:

a) invii quanto prima ai singoli religiosi, aventi diritto al voto nella elezione a norma degli stessi numeri, una scheda recante scritti i nomi, secondo l'elenco di cui sopra, con l'intestazione: *Scheda per l'elezione dei Deputati al Capitolo generale* e due buste uguali per tutti; ogni elettore segni sulla scheda tanti nomi quanti ne vengono indicati nella lettera di convocazione; la scheda sia richiusa nella busta in bianco che, inclusa nell'altra busta recante il nome del mittente e la parola *Voto*, sarà rinviata al Superiore nel tempo fissato; altre modalità di voto potranno essere definite dal Priore generale, udito il Definitorio, purché in grado di garantire la segretezza del voto⁵⁰;

b) con i Consiglieri proceda allo spoglio e allo scrutinio; sono eletti i candidati che, nell'ordine, hanno ottenuto il maggior numero di voti, applicando il n. 166 delle *Costituzioni* in caso di parità; il Superiore interpelli gli eletti e, in caso di non accettazione, di impedimento o di successiva rinuncia da parte di questi, accolta dai Superiori, subentrano coloro che seguono immediatamente per numero di voti;

c) rimetta al Definitorio generale il risultato con i nominativi degli eletti, allegando il relativo Verbale, firmato anche dai Consiglieri.

§2. Il Definitorio generale, esaminati il Verbale di tutte le elezioni, proclamerà gli eletti e ne darà comunicazione all'Ordine.

131) §1. Tutti i religiosi, coscienti dell'importanza del Capitolo generale per il bene dell'Ordine, si adoperino per la sua riuscita specialmente con la preghiera.

§2. È bene che nell'ambito delle Comunità locali, commissariali, provinciali e di Delegazione siano promossi incontri dai Superiori per formulare iniziative, suggerimenti, proposte, che potranno essere inviati al Capitolo o per mezzo dei Vocali o direttamente.

§3. Tutti i religiosi possono scrivere al Capitolo per proporre quanto credono opportuno per il bene dell'Ordine.

132) §1. Il Priore generale e gli altri Superiori maggiori discutano col proprio Consiglio lo stato delle rispettive Comunità, ne redigano la relazione che, firmata dai Consiglieri, presenteranno al Capitolo. La relazione abbia per oggetto:

⁵⁰ Cost. 165, §1.

- a) lo stato reale e personale delle Comunità;
- b) l'osservanza regolare e la formazione;
- c) le attività apostoliche e pastorali;
- d) la situazione economica reale.

§2. Analoga relazione deve essere presentata anche dai Delegati.

1.2 Apertura e svolgimento dei lavori

133) Alla data fissata, il Capitolo generale inizia i lavori senza attendere gli assenti aventi diritto, a norma del n. 185, §2 delle *Costituzioni*, salvo quanto prescritto al 145 delle *Costituzioni*.

134) Nel giorno fissato per l'apertura del Capitolo sia concelebrata dai Vocali la Messa *De Spiritu Sancto* per il buon esito dei lavori capitolari⁵¹. Alla Preghiera dei fedeli si faccia la commemorazione dei religiosi, familiari e benefattori defunti dell'ultimo sessennio.

135) Nell'ora indicata iniziano le assemblee capitolari sotto la presidenza del Priore generale, assistito dai due primi Definitori generali come scrutatori, e dal Segretario generale per la redazione iniziale degli Atti.

136) §1. Fatta la preghiera di rito e dichiarato aperto il Capitolo, il Priore generale si accerti della presenza del numero legale⁵².

§2. Sorgendo dubbi sulla validità dell'elezione di qualche Vocale, si discute e si dirime il caso, quindi il Priore generale, premessa la lettura dei nn. 145-172 delle *Costituzioni*, indice l'elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e del Segretario del Capitolo, da scegliersi tra i presenti.

137) È compito del Presidente attuare quanto prescritto nel n. 147 delle *Costituzioni*, e inoltre dirimere, insieme con i Vicepresidenti, le controversie che sorgono in Capitolo, salvo che questo non se le riservi.

138) È compito dei due Vicepresidenti aiutare il Presidente nella direzione dei lavori, assisterlo come scrutatori e supplirlo per ordine in caso di assenza. Questi sono sostituiti, qualora si renda necessario, dai Vocali presenti secondo l'ordine di precedenza.

139) Per il retto e sollecito svolgimento dei lavori:

- a) le riunioni capitolari si tengano possibilmente al mattino e al pomeriggio;
- b) nessun Vocale si assenti senza l'autorizzazione del Presidente;
- c) nessuno riveli ciò che può recare danno o pregiudizio all'Ordine o ai religiosi: l'assemblea può stabilire altri casi in cui il segreto è obbligatorio.

140) Tutti i presenti che hanno lettere o proposte scritte, personali o di confratelli, riguardanti il Capitolo, le consegnino al Presidente, e siano subito elencate nel Verbale dal Segretario del Capitolo.

141) §1. Il Priore generale, gli altri Superiori maggiori e i Delegati leggano la relazione di cui al n. 132 del *Direttorio*, che sarà conservata in archivio.

§2. È opportuno che anche i singoli Incaricati di cui ai nn. 208-211 delle *Costituzioni* riferiscano sull'attività svolta.

§3. Siano lette le lettere di cui al n. 131, §3 del *Direttorio*.

⁵¹ Dir. 6, §3.

⁵² Cost. 185.

§4. Tutti i Vocali possono intervenire per esporre suggerimenti, proposte ecc.

142) L'assemblea, per lo svolgimento degli argomenti, stabilisca l'ordine e l'ampiezza che crede più opportuni.

143) Prima di procedere all'elezione della nuova Curia generale, il Capitolo tratti esaurientemente tutti gli argomenti riguardanti la vita e l'incremento dell'Ordine, ed eventuali modifiche delle nostre leggi, secondo le facoltà che gli competono a norma del diritto universale e proprio.

1.3 Elezione degli Uffici di governo

144) Il Presidente:

- a) dichiara vacanti gli Uffici di Priore generale, Vicario generale e Definitori generali;
- b) prende in consegna i sigilli del Priore generale e del Vicario generale.
- c) fa una breve esortazione richiamando i Capitolari al senso di responsabilità, che li impegna in coscienza, nell'elezione del Priore generale, del Vicario generale e dei Definitori generali;
- d) invita il Capitolo a definire il numero dei Definitori generali⁵³;
- e) invita i Vocali a prestare giuramento di eleggere coloro che in coscienza ritengono idonei al mandato, e ricorda che nessuno può validamente dare il voto a sé stesso;
- f) indice l'elezione del Priore generale dopo aver letto nelle *Costituzioni*⁵⁴ quanto si riferisce al suo Ufficio.

145) §1. Avvenuta l'accettazione dell'Ufficio, si rende omaggio al neo-eletto a norma del *Rituale*, e si chiude la sessione.

§2. La sessione successiva sarà indetta d'intesa col Priore generale neo-eletto.

146) Nelle sessioni seguenti, premessa la lettura di quanto riguarda nelle *Costituzioni* e nel *Direttorio* circa i rispettivi Uffici, vengono eletti per ordine: il Vicario generale e gli altri Definitori generali. I Definitori generali si scelgano possibilmente dalle diverse Province e tenendo conto degli orientamenti suggeriti dal neo-eletto Priore generale.

147) terminate le elezioni, il Priore generale assume la presidenza del Capitolo fino alla conclusione di esso; se assente, sia aspettato nonostante il prescritto del n. 133 del *Direttorio*.

148) Il Priore generale, se lo crede opportuno, proponga all'assemblea altri argomenti; esauriti i quali, dichiara chiuso il Capitolo.

149) Prima che i Vocali ripartano per le loro sedi, firmino il Verbale e concelebrino una Messa di ringraziamento.

150) Gli Atti siano firmati dal Priore generale, dal Presidente, dai due Vicepresidenti e dal Segretario del Capitolo che li ha redatti.

⁵³ Cost. 199, §2.

⁵⁴ Cost. 189-197.

Capitolo 2. Congregazione plenaria

151) La Congregazione plenaria è convocata a discrezione del Priore generale, con il consenso del Definitorio.

152) Ogni Provincia o Commissariato nomini i Deputati e i loro Sostituti.

153) Le relazioni morali ed economiche, se richieste, siano fatte dai Superiori maggiori e dai Delegati per le rispettive Comunità, e vengano conservate in archivio.

Capitolo 3. Priore generale

154) Nel governo dell'Ordine il Priore generale ha tutte le facoltà concesse dalla Sede Apostolica ai Moderatori supremi degli istituti clericali esenti, nonché quelle a lui concesse dalle *Costituzioni* e dal *Direttorio*.

155) §1. È coadiuvato nel governo dell'Ordine dal Definitorio generale.

§2. Il Priore generale chieda volentieri il parere dei Definitori quando si tratta di questioni importanti, anche se a norma di diritto non vi è tenuto.

156) Il Priore generale agisca secondo le facoltà e i compiti indicati nei nn. 193-195 delle *Costituzioni*. Inoltre a lui spetta:

- a) approvare e promulgare gli statuti dei gruppi facenti parte delle Fraternità secolari;
- b) confermare la nomina dell'amministratore dei fondi della Postulazione generale;
- c) prolungare il regime di residenza di cui al n. 119, §2 del *Direttorio*;
- d) valutare se concedere la voce secondo il n. 127 del *Direttorio*.

157) Il Priore generale, o un suo Delegato, può partecipare, senza diritto di voto, ai Capitoli provinciali o commissariali.

Capitolo 4. Definitorio generale

158) §1. Entro quattro mesi dal termine del Capitolo generale si tiene il primo Definitorio generale, a norma dei nn. 201-202 delle *Costituzioni*.

§2. Il Definitorio generale ordinario si celebra ogni anno.

§3. La convocazione del Definitorio generale contenga gli argomenti da trattare, a norma del n. 145, §1 delle *Costituzioni*.

159) §1. Il Definitorio generale deve agire al completo quando si tratta del Definitorio generale ordinario; nel caso di assenza di uno o due Definitori, il Priore generale nomina con il consenso dei Definitori presenti i loro Sostituti.

§2. Il Definitorio generale straordinario può celebrarsi anche in assenza di alcuni Membri tenuto conto del n. 146 delle *Costituzioni*.

160) *Vicario generale.*

§1. Qualora il Priore generale per causa di malattia non potesse governare l'Ordine, il Vicario generale riunisca il Definitorio generale per discutere la situazione, e decidere in merito a norma del diritto universale e proprio.

§2. In caso di vacanza dell'Ufficio, il Vicario generale convochi quanto prima un Capitolo generale straordinario per eleggere entro i due mesi il nuovo Priore generale, che rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo generale.

§3. Se i casi previsti al §2 si verificano nell'ultimo anno del sessennio, il Vicario generale reggerà l'Ordine fino al Capitolo generale.

§4. Se il Vicario generale fosse assente o impedito, subentrano nell'esercizio delle sue funzioni gli altri Definitori generali, secondo l'ordine di precedenza⁵⁵.

161) Definitori generali.

§1. I Definitori generali siano a contatto con le Comunità dell'Ordine favorendo il dialogo e la collaborazione con l'autorità centrale.

§2. I Membri del Definitorio generale risiedano nella Casa generale, salvo i nn. 123, §2; 194, k delle *Costituzioni*⁵⁶.

Capitolo 5. Uffici generali e Incarichi particolari

162) Gli Uffici e Incarichi presso la Curia generale possono essere affidati anche ai Definitori generali.

163) Procuratore generale.

§1. Il Procuratore generale trasmetta alla Sede Apostolica petizioni delle diverse Comunità dell'Ordine e dei singoli religiosi, solo dopo aver consultato il rispettivo Superiore maggiore; in ciò che riguarda le competenze del Priore generale o del Definitorio generale, agisca sempre secondo le loro direttive.

§2. Protocolli nel registro della procura le singole pratiche trattate presso la Sede Apostolica, con le domande e le relative risposte, rimettendole all'archivio generale.

§3. Riferisca al Priore generale ciò di cui viene a conoscenza presso i Dicasteri ecclesiastici e che può interessare l'Ordine.

§4. Rimanga nell'esercizio della sua funzione fino al passaggio delle consegne.

164) Segretario generale.

§1. Accompagni il Priore generale nella Visita canonica, con speciale attenzione ai nn. 176-177 del *Direttorio*.

§2. Tenga aggiornato lo schedario dei religiosi viventi.

§3. Rediga il *Necrologio* dei confratelli defunti, che conserverà in archivio, e una copia rimetterà alle diverse Comunità dell'Ordine per l'archiviazione.

§4. Comunichi alle stesse Comunità e ai singoli religiosi quanto commessogli dal Priore generale.

§5. Curi la redazione degli *Analecta Ordinis* che raccolgono tutti gli Atti riguardanti la vita dell'Ordine, secondo le direttive del Priore generale.

§6. Rimanga nell'esercizio della sua funzione fino al passaggio delle consegne.

165) Economo generale.

§1. Si regoli secondo quanto stabilito nella Parte IV delle *Costituzioni* circa l'AMMINISTRAZIONE DEI BENI e dalle indicazioni della Santa Sede in ciò che riguarda l'esercizio delle sue competenze.

⁵⁵ Cost. 199, §5.

⁵⁶ Un tempo questa facoltà era attribuita al Definitorio generale in questi termini: permettere che i Membri del Definitorio siano assegnati di famiglia in una Casa diversa da quella generale. In analogia al n. 222, a delle *Costituzioni* il Priore generale udito il parere del Definitorio generale potrebbe inviare ad un'altra casa il religioso secondo il n. 123, §2 del *Direttorio*.

§2. Sottoponga annualmente il *Registro di amministrazione* all'esame e all'approvazione del Definitorio generale.

§3. Renda conto delle sue attività tutte le volte che ne sarà richiesto.

§4. Collabori con gli economisti provinciali e commissariali per le questioni relative alla amministrazione.

§5. Vigili che le relazioni inviate al Definitorio generale ordinario seguano corretti principi contabili.

§6. Segnali al Priore generale eventuali situazioni economiche irregolari.

§7. L'Economo generale rimanga nell'esercizio della sua funzione fino al passaggio delle consegne.

166) Archivista generale.

§1. È incaricato di custodire accuratamente l'archivio dell'Ordine, in cui devono essere conservate:

- a) i documenti e gli altri scritti che riguardano l'Ordine: i suoi diritti, privilegi, favori ecc.⁵⁷;
- b) i registri dei Capitoli generali, delle Congregazioni Plenarie e dei Verbali dei Definitori generali;
- c) i registri della Procura, dell'Amministrazione, del Protocollo e del Priore generale;
- d) le relazioni economiche e morali, gli Atti dei Capitoli provinciali e commissariali;
- e) tutto quanto può riuscire utile alla storia dell'Ordine e dei singoli religiosi.

§2. L'Archivista generale si adoperi per arricchire l'archivio di documenti che riguardano l'Ordine, e curi anche l'archivio della Casa generale.

§3. Gli archivi delle Province, dei Commissariati, delle Delegazioni e delle Case soppresse devono essere trasferiti all'archivio generale.

167) Postulatore generale.

§1. Tratti le cause di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio dell'Ordine o affidate al nostro Ordine, nel rispetto delle direttive della Santa Sede.

§2. Sia religioso idoneo a svolgere con frutto il suo incarico attendendo con zelo alla delicata mansione affidatagli.

§3. Può raccogliere fondi per le Cause a norma delle disposizioni del Priore generale e delle leggi ecclesiastiche.

§4. Propone al Priore generale la nomina di un amministratore che gestisca i fondi della postulazione nel rispetto delle direttive della Santa Sede, e sottoponga l'amministrazione al Definitorio generale ordinario.

§5. Costituisca un archivio separato dove raccogliere la documentazione relativa ai processi curati dalla Postulazione e ne curi un *Registro*; la Postulazione abbia uno o più locali dedicati allo scopo presso la Curia generale.

168) Direttore generale per gli Studi e la Formazione.

Ha il compito di promuovere la formazione iniziale e permanente dei religiosi.

169) Direttore generale per le Vocazioni.

Svolga il suo compito tenendo presenti i nn. 82-84 delle *Costituzioni* e 80-83 del *Direttorio*.

170) Direttore generale per le Missioni.

⁵⁷ Cann. 486-491; 1719; 1306.

Cura il collegamento con le Case in terra di missione, promuove iniziative che incrementino lo spirito e le attività missionarie e collabora con gli Incaricati provinciali per le missioni.

171) Direttore generale per le Fraternità secolari.

§1. Assiste le Fraternità secolari a cui appartengono: i Gruppi di terziari, le Confraternite, le Pie unioni e le Associazioni laicali agostiniane i cui *Statuti* sono stati approvati dal Priore generale.

§2. Promuove la vitalità delle Fraternità secolari secondo lo spirito agostiniano e le esigenze dei tempi; a tale scopo suscita iniziative e promuove la formazione dei suoi membri, mantenendosi a contatto con le loro sedi.

172) Direttore generale per le Comunicazioni.

Promuove e coordina la comunicazione a livello dell'Ordine attraverso gli strumenti più idonei (stampa, media digitali e altro).

Capitolo 6. Visita canonica

173) Il Priore generale, all'inizio del suo Ufficio, compia la Visita ordinaria a tutte le Case comprese le Sedi provinciali e commissariali; ugualmente facciano gli altri Superiori maggiori, ma non nello stesso anno, nell'ambito della loro giurisdizione.

174) La Visita ordinaria venga annunciata in tempo utile, perché possa essere convenientemente preparata.

175) §1. Il Visitatore, se Delegato, presenti ai religiosi il documento di nomina, dal quale risulti se si tratta di Visita ordinaria o straordinaria, generale o particolare.

§2. Il Visitatore dia quindi il precetto di obbedienza, perché ogni religioso manifesti eventuali abusi e disordini.

176) I Superiori e tutti i religiosi siano a completa disposizione del Visitatore; si impegnino con senso di responsabilità e collaborino fraternamente.

177) §1. Il Visitatore, in visita generale, riceva singolarmente i religiosi che ascolterà con attenzione e benevolenza. Se necessario, corregga fraternamente i singoli e la Comunità.

§2. Si accerti della regolarità del tabernacolo, della decenza e proprietà dei luoghi sacri, dei paramenti e suppellettili del culto divino; successivamente visiti la casa: archivio, biblioteca ecc.

§3. Usi particolare cura nella revisione dei *Registri*: dei Capitoli locali, delle Professioni, dell'Amministrazione, delle Messe, dei Necrologi e delle Visite canoniche.

§4. Incontri le Fraternità secolari e le associazioni agostiniane.

§5. Si renda conto delle altre realtà pastorali in cui la Comunità è inserita: parrocchie, gruppi laicali, scuole ecc.

§6. Le disposizioni del Visitatore siano scritte e firmate nel *Registro delle Visite canoniche* e lette in Comunità.

Sezione 3. COMUNITÀ PROVINCIALE

Capitolo 1. Capitolo provinciale

1.1 Convocazione e preparazione

178) §1. Il Capitolo provinciale si celebra allo scadere dei tre anni, dopo la fine dell'anno scolastico; la data può essere anticipata o posticipata di due mesi dal Priore provinciale con il consenso del suo Consiglio⁵⁸.

§2. È convocato dal Priore provinciale tre mesi prima del suo inizio, sentito il Priore generale⁵⁹.

179) §1. Il Segretario provinciale prepari l'elenco-scheda dei religiosi della Provincia eleggibili all'Ufficio di Deputati, a norma del n. 215, §2 delle *Costituzioni*; con la lettera di convocazione al Capitolo, il Priore provinciale invii l'elenco in forma di scheda a tutti i religiosi aventi voce attiva nell'elezione, a norma dei nn. 129-131 delle *Costituzioni* e 122-126 del *Direttorio*.

§2. Nell'elezione dei Deputati non hanno voce attiva e passiva coloro che partecipano già di diritto, a norma del n. 215, §1 delle *Costituzioni*.

§3. Ogni elettore può segnare nella sua scheda tanti nomi fino a raggiungere il numero dei Deputati stabilito nel Consiglio provinciale e la invii al Priore provinciale nel tempo fissato e nella forma indicata, in analogia al n. 130, a del *Direttorio*.

§4. Il Priore provinciale con il suo Consiglio proceda allo spoglio e allo scrutinio delle schede. Sono eletti Deputati i religiosi che hanno ottenuto il maggior numero di voti, applicando in caso di parità, il n. 166 delle *Costituzioni*. In caso di non accettazione o di rinuncia da parte dell'eletto, subentra colui che segue immediatamente per numero di voti. Sia redatto il Verbale della seduta, da presentarsi al Capitolo provinciale.

§5. Il Priore provinciale comunicherà subito a tutte le Case i nomi degli eletti, e ne invierà copia al Priore generale.

§6. Il Priore provinciale con il suo Consiglio prepari un *Instrumentum laboris* da inviare ai capitolari.

180) Nella preparazione del Capitolo provinciale si tengano presenti i suggerimenti per il Capitolo generale indicati nei nn. 131-132 del *Direttorio*.

181) Il Priore provinciale e i Priori locali redigano la relazione scritta sullo stato morale ed economico della loro Comunità, perché sia esaminata in Capitolo e poi conservata nell'archivio provinciale. Anche gli Incaricati, di cui ai nn. 228-230 delle *Costituzioni*, presentino la relazione sulla loro attività.

1.2 Apertura e svolgimento dei lavori

182) Nel giorno fissato per l'apertura del Capitolo sia concelebrata dai Vocali la Messa *De Spiritu Sancto*, per il buon esito dei lavori capitolari. Alla Preghiera dei fedeli si faccia la commemorazione dei religiosi, familiari e benefattori defunti dell'ultimo triennio.

183) §1. Nell'ora indicata iniziano le sessioni capitolari.

§2. Il Priore provinciale fa la preghiera di rito e dichiara aperto il Capitolo, assistito dai due primi Consiglieri provinciali come scrutatori, e dal Segretario provinciale per la redazione iniziale degli Atti.

⁵⁸ Cost. 226, g.

⁵⁹ Cost. 217, §1.

§3. Il Priore provinciale legge il Verbale dell'elezione dei Deputati, di cui al n. 179, §5 del *Direttorio*, si accerti della presenza del numero legale⁶⁰; sorgendo dubbi al riguardo, sentita l'assemblea, li dirima con l'aiuto dei due assistenti.

§4. Il Priore provinciale indice l'elezione tra i presenti del Presidente, dei due Vicepresidenti e del Segretario del Capitolo i cui Uffici termineranno con la firma del Verbale alla chiusura del Capitolo provinciale.

§5. È compito del Segretario del Capitolo redigere il Verbale e gli Atti da pubblicarsi dopo l'approvazione del Priore generale⁶¹.

184) Per lo svolgimento del Capitolo provinciale si applicano in linea di massima le prescrizioni dei nn. 139-143 del *Direttorio*, attuando il programma dei lavori contenuto nel n. 216 delle *Costituzioni*.

1.3 Elezione degli Uffici di governo

185) §1. Discusso lo stato della Provincia ed elaborato il programma triennale, il Presidente, richiamato il n. 163 delle *Costituzioni* circa la vacanza degli Uffici provinciali, prende in consegna il sigillo del Priore provinciale.

§2. Il Presidente ricorda ai Capitolari la responsabilità che li impegna in coscienza nelle elezioni, e che nessuno può validamente dare il voto a sé stesso. Tutti prestano giuramento di eleggere coloro che ritengono idonei all'Ufficio.

§3. Letto nelle *Costituzioni* e nel *Direttorio* quanto si riferisce all'Ufficio di Priore provinciale, il Presidente ne indice l'elezione tra tutti religiosi iscritti alla Provincia con voce passiva.

186) §1. Confermata l'elezione del Priore provinciale ai sensi del nn. 193, a; 218, §4 delle *Costituzioni* si proceda a norma del *Rituale*. Se il neo-eletto non fosse presente, i lavori si sospendono per attendere il suo arrivo.

§2. Quindi si provveda agli altri Uffici, a norma del n. 216, §1, d delle *Costituzioni*. Per la scelta del Vicario si tengano presenti gli stessi requisiti di età e Professione richiesti per il Priore provinciale⁶².

§3. Discusse eventuali questioni proposte dal neo-eletto Priore provinciale, il Presidente dichiara chiuso il Capitolo provinciale.

§4. Prima che i Vocali ripartano per le loro sedi, firmino il Verbale e concelebrino una Messa di ringraziamento.

§5. Gli Atti approvati dal Priore generale siano firmati dal Presidente del Capitolo, dal neo-eletto Priore provinciale e dal Segretario del Capitolo provinciale.

⁶⁰ Cost. 215.

⁶¹ Cost. 193, b.

⁶² Cost. 218, §2.

Capitolo 2. Priore provinciale

187) Il Priore provinciale, per favorire il bene e il progresso della Provincia:

- a) mantenga i contatti con il Priore generale e con i Superiori delle altre Province e Delegazioni;
- b) visiti con frequenza le Case della Provincia per rendersi personalmente conto dello stato delle Comunità e dell'osservanza regolare;
- c) promuova l'unione tra i religiosi e la loro collaborazione nelle diverse attività;
- d) abbia particolarmente a cuore le vocazioni, la formazione dei giovani e la formazione permanente, attuando fedelmente quanto viene stabilito dall'autorità centrale;
- e) favorisca la collaborazione con le varie Chiese particolari.

188) §1. L'Ufficio di Priore provinciale è incompatibile con l'Ufficio di Priore locale e di Parroco.

§2. In caso di assenza dalla Provincia per oltre quindici giorni, è sostituito dal Vicario provinciale.

§3. Al Vicario provinciale si applicano in modo analogo quanto previsto ai nn. 218, §1-3 delle *Costituzioni* e 160 del *Direttorio*.

Capitolo 3. Consiglio provinciale

189) §1. Entro tre mesi dal termine del Capitolo provinciale si tiene il primo Consiglio provinciale, a norma del n. 224 delle *Costituzioni*.

§2. Gli Atti del primo Consiglio provinciale e quelli successivi siano firmati dal Priore provinciale e dal Segretario provinciale.

§3. Una copia degli Atti del Primo Consiglio Provinciale sia inviata alle Case della Provincia, al Segretario generale e ai Superiori maggiori perché sia conservata nei rispettivi archivi.

190) §1. Il Consiglio Provinciale ordinario si celebra ogni anno.

§2. La lettera di convocazione contenga gli argomenti da trattare, a norma del n. 145, §1 delle *Costituzioni*.

§3. Il Consiglio provinciale deve agire al completo quando si tratta del Consiglio ordinario di cui al n. 225, a delle *Costituzioni* In caso di assenza di uno dei Consiglieri il Priore provinciale nomina un Sostituto.

§4. Il Priore provinciale può convocare il Consiglio tutte le volte che è richiesto dal diritto proprio, o che è ritenuto opportuno; alle convocazioni straordinarie è sufficiente che partecipino almeno tre Consiglieri⁶³.

191) Il Priore provinciale chieda volentieri il parere ai suoi Consiglieri quando si tratta di questioni importanti, anche se non vi è tenuto a norma del diritto.

192) Il Priore provinciale curi che sia eseguito quanto deciso dal Consiglio provinciale.

193) Qualora si osservassero nel Priore provinciale mancanze notevoli, i Consiglieri privatamente e con carità lo avvertano; nei casi più gravi, non ottenendo alcun risultato, riferiscano al Priore generale.

⁶³ Cost. 146.

Capitolo 4. Uffici provinciali e Incarichi particolari

194) Segretario provinciale.

Gli spetta redigere il Verbale, gli Atti e i documenti riguardanti la Provincia e trasmetterli alle Case e ai religiosi interessati.

195) Economo provinciale.

§1. Si applicano a lui, nell'ambito della Provincia e fatti i dovuti riferimenti, in modo analogo quanto previsto ai nn. 210 delle *Costituzioni* e 165 del *Direttorio*.

§2. Curi un archivio dell'amministrazione dei beni di proprietà della Provincia e della cassa provinciale.

196) Archivista provinciale.

§1. Conservi diligentemente nell'archivio i documenti e i registri riguardanti la Provincia, conformemente a quanto stabilito per l'Archivista generale al n. 166 del *Direttorio*, curi la cronistoria della Provincia e si adoperi per recuperare i nostri documenti eventualmente conservati negli archivi statali o di altri enti.

§2. Gli archivi delle Province soppresse devono essere trasferiti all'Archivio generale; quelli delle Case soppresse all'Archivio provinciale.

197) Il Promotore delle Vocazioni nell'esercizio della sua delicata missione, tenga presente quanto si riferisce a lui nei nn. 82-84 delle *Costituzioni* e 80-83 del *Direttorio*.

198) Altri incarichi.

§1. L'Incaricato per gli Studi e la Formazione nell'esercizio della sua attività tenga presente quanto gli si riferisce nel n. 168 del *Direttorio*.

§2. L'Incaricato per le Missioni si attenga al n. 68 del *Direttorio*.

§3. L'Incaricato per le Fraternità secolari faccia riferimento al n. 66 del *Direttorio*.

§4. L'Incaricato per le Comunicazioni osservi il n. 172 del *Direttorio*.

§5. Gli Incaricati si attengano anche alle direttive dell'autorità centrale e degli organismi delle chiese particolari.

Sezione 4. COMUNITÀ COMMISSARIALE

Capitolo 1. Capitolo commissariale

1.1 Convocazione e preparazione

199) §1. Il Capitolo commissariale si celebra allo scadere dei tre anni, dopo la fine dell'anno scolastico. Tale data può essere anticipata o posticipata di due mesi dal Commissario col consenso del Consiglio⁶⁴.

§2. È convocato dal Commissario due mesi prima del suo inizio, sentito il Priore generale⁶⁵.

200) §1. Il Segretario commissariale prepari l'elenco-scheda dei religiosi del Commissariato eleggibili all'Ufficio di Deputati, a norma del n. 232, §2 delle *Costituzioni*; con la lettera di convocazione al Capitolo, il Commissario invii l'elenco in forma di scheda a tutti i religiosi aventi voce attiva nell'elezione, a norma dei nn. 129-131 delle *Costituzioni* e 122-126 del *Direttorio*.

§2. Nell'elezione dei Deputati non hanno voce attiva e passiva coloro che hanno già il diritto di intervenire allo stesso a norma del n. 232, §1 delle *Costituzioni*.

§3. Ogni elettore segni nella sua scheda, per l'elezione dei Deputati, tanti nomi fino a raggiungere la metà di quelli in essa elencati. Se questi sono di numero dispari, la metà è computata sul numero pari successivo. Sono nulle le schede che portano segnati nomi in numero maggiore di quello prescritto.

§4. Il Commissario con il suo Consiglio proceda allo spoglio e allo scrutinio delle schede. Si tenga presente che il numero dei Deputati deve corrispondere alla metà degli elencati nella scheda, a norma del §3. Sono eletti Deputati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, applicando in caso di parità il n. 166 delle *Costituzioni*. In caso di non accettazione o di rinuncia da parte dell'eletto, subentra colui che segue immediatamente per numero di voti. Sia redatto il Verbale della seduta, da presentarsi al Capitolo commissariale.

§5. Il Commissario comunicherà subito a tutte le Case i nomi degli eletti, e ne invierà copia al Priore generale.

§6. Il Commissario con il suo Consiglio prepari un *Instrumentum laboris* da inviare ai capitolari.

201) Nella preparazione del Capitolo commissariale si tengano presenti i suggerimenti per il Capitolo generale, contenuti nei nn. 131-132 del *Direttorio*.

202) Il Commissario e i Priori locali redigano la relazione scritta sullo stato morale ed economico della loro Comunità, perché sia esaminata in Capitolo e poi conservata nell'archivio commissariale. Anche gli Incaricati, di cui al n. 251, §1 delle *Costituzioni*, presentino la relazione sulla loro attività.

1.2 Apertura e svolgimento dei lavori

203) Nel giorno fissato per l'apertura del Capitolo sia concelebrata dai Vocali la Messa *De Spiritu Sancto*, per il buon esito dei lavori capitolari. Alla Preghiera dei fedeli si faccia la commemorazione dei religiosi, familiari e benefattori defunti dell'ultimo triennio.

204) §1. Nell'ora indicata iniziano le sessioni capitolari.

⁶⁴ Cost. 248, d.

⁶⁵ Cost. 217, §1.

§2. Il Commissario fa la preghiera di rito e dichiara aperto il Capitolo, assistito dai due primi Consiglieri commissariali come scrutatori, e dal Segretario commissariale per la redazione iniziale degli Atti.

§3. Il Commissario legge il Verbale dell'elezione dei Deputati, di cui al n. 200, §5 del *Direttorio*, si accerti della presenza del numero legale⁶⁶; sorgendo dubbi al riguardo, sentita l'assemblea, li dirima con l'aiuto dei due assistenti.

§4. Il Commissario indice l'elezione tra i presenti del Presidente, dei due Vicepresidenti e del Segretario del Capitolo i cui Uffici termineranno con la firma del Verbale alla chiusura del Capitolo commissariale.

§5. È compito del Segretario del Capitolo redigere il Verbale e gli Atti da pubblicarsi dopo l'approvazione del Priore generale⁶⁷.

205) Per lo svolgimento del Capitolo commissariale si applicano in linea di massima le prescrizioni dei nn. 139-143 del *Direttorio*, attuando il programma dei lavori contenuto nel n. 233 delle *Costituzioni*.

1.3 Elezione degli Uffici di governo

206) §1. Discusso lo stato del Commissariato ed elaborato il programma triennale, il Presidente, richiamato il n. 163 delle *Costituzioni* circa la vacanza degli Uffici commissariali e prende in consegna il sigillo del Commissario.

§2. Il Presidente ricorda ai Capitolari la responsabilità che li impegna in coscienza nelle elezioni, e che nessuno può validamente dare il voto a sé stesso. Tutti prestano giuramento di eleggere coloro che ritengono idonei all'Ufficio.

§3. Letto nelle *Costituzioni* e nel *Direttorio* quanto si riferisce all'Ufficio di Commissario, il Presidente ne indice l'elezione tra tutti i religiosi iscritti al Commissariato con voce passiva.

207) §1. Confermata l'elezione del Commissario ai sensi dei nn. nn. 193, a; 236, §3 delle *Costituzioni* si proceda a norma del *Rituale*. Se il neo-eletto non fosse presente, i lavori si sospendono per attendere il suo arrivo.

§2. Quindi si provveda agli altri Uffici, a norma del n. 233, e delle *Costituzioni*. Per la scelta del Vicario si tengano presenti gli stessi requisiti di età e Professione richiesti per il Commissario⁶⁸.

§3. Definita la sede del Commissariato e discussi eventuali questioni proposte dal neo-eletto Commissario, il Presidente dichiara chiuso il Capitolo commissariale.

§4. Prima che i Vocali ripartano per le loro sedi, firmino il Verbale e concelebrino una Messa di ringraziamento.

§5. Gli Atti approvati dal Priore generale siano firmati dal Presidente del Capitolo, dal neo-eletto Commissario e dal Segretario del Capitolo commissariale.

⁶⁶ Cost. 232.

⁶⁷ Cost. 193, b.

⁶⁸ Cost. 236, §1.

Capitolo 2. Commissario

208) Il Commissario, per favorire il bene e il progresso del Commissariato:

- a) mantenga i contatti con il Priore generale e con i Superiori degli altri Commissariati, Province e Delegazioni;
- b) visiti con frequenza le Case del Commissariato per rendersi personalmente conto dello stato delle Comunità e dell'osservanza regolare;
- c) promuova l'unione tra i religiosi e la loro collaborazione nelle diverse attività;
- d) abbia particolarmente a cuore le vocazioni, la formazione dei giovani e la formazione permanente, attuando fedelmente quanto viene stabilito dall'autorità centrale;
- e) favorisca la collaborazione con le varie Chiese particolari.

209) §1. L'Ufficio di Commissario è incompatibile con l'Ufficio di Priore locale e di Parroco.

§2. In caso di assenza dal Commissariato per oltre quindici giorni, è sostituito dal Vicario commissariale.

§3. Al Vicario commissariale si applicano in modo analogo quanto previsto ai nn. 245, §2-3 delle *Costituzioni* e 160 del *Direttorio*.

Capitolo 3. Consiglio commissariale

210) §1. Entro tre mesi dal termine del Capitolo commissariale si tiene il primo Consiglio commissariale, a norma del n. 246 delle *Costituzioni*.

§2. Gli Atti del primo Consiglio commissariale e quelli successivi siano firmati dal Commissario e dal Segretario commissariale.

§3. Una copia degli Atti del Primo Consiglio commissariale sia inviata alle Case del Commissariato, al Segretario generale e ai Superiori maggiori perché sia conservata nei rispettivi archivi.

211) Il Consiglio commissariale è convocato dal Commissario ogni anno per la revisione della situazione morale-economica del Commissariato e delle singole case, e tutte le volte che è richiesto dal diritto proprio, o che è ritenuto opportuno.

212) Compito precipuo dei Consiglieri è coadiuvare il Commissario nel promuovere il bene del Commissariato secondo il diritto proprio.

Capitolo 4. Uffici commissariali e Incarichi particolari

213) *Segretario commissariale.*

Gli spetta redigere il Verbale, gli Atti e i documenti riguardanti il Commissariato e trasmetterli alle Case e ai religiosi interessati.

214) *Economo commissariale.*

§1. Si applicano a lui, nell'ambito del Commissariato e fatti i dovuti riferimenti, in modo analogo quanto previsto ai nn. 210 delle *Costituzioni* e 165 del *Direttorio*.

§2. Curi un archivio dell'amministrazione dei beni di proprietà del Commissariato e della cassa commissariale.

215) Archivista commissariale.

Conservi diligentemente nell'archivio i documenti e i registri riguardanti il Commissariato, conformemente a quanto stabilito per l'Archivista generale al n. 166 del *Direttorio*, curi la cronistoria del Commissariato e si adoperi per recuperare i nostri documenti eventualmente conservati negli archivi statali o di altri enti.

216) Il Promotore delle vocazioni, nell'esercizio della sua delicata missione, tenga presente quanto si riferisce a lui nei nn. 82-84 delle *Costituzioni* e 79-82 del *Direttorio*.

217) Gli Incaricati delle missioni, delle Fraternità secolari, nell'esercizio della loro attività, tengano presente quanto si riferisce a loro rispettivamente nei nn. 66; 68 del *Direttorio*, nonché le direttive dell'Autorità centrale e degli organismi delle Chiese particolari.

Sezione 5. COMUNITÀ LOCALE

Capitolo 1. Capitolo locale

218) §1. Il Capitolo locale, salvo casi urgenti, venga convocato per tempo mediante avviso scritto esposto e inviato ai Vocali. I Vocali che non hanno potuto ricevere la convocazione devono esserne avvertiti quando si tratta di elezioni o di questioni importanti della Comunità.

§2. Il Primo Capitolo locale sia celebrato entro due mesi dalla formazione della Comunità.

219) Facoltà e compiti del Capitolo locale:

- a) trattare mensilmente: la revisione dell'amministrazione della casa; le varie disposizioni dell'autorità ecclesiastica; le attività apostoliche ecc.;
- b) eleggere il Sottopriore e l'Economo locale;
- c) approvare la condotta dei candidati di cui ai nn. 96; 100, c; 113, a delle *Costituzioni*;
- d) assumere definitivamente personale di servizio;
- e) stabilire l'orario degli atti comuni, secondo il prescritto dei nn. 12; 40 del *Direttorio*, e rimuovere quanto si oppone all'osservanza regolare;
- f) trattare le questioni della casa, per contribuire alla loro soluzione in uno spirito di collaborazione fraterna, specialmente dove la Comunità esercita particolari attività (sede di formazione, Parrocchia, istituti scolastici, pensionati ecc.);
- g) decidere per le spese straordinarie, secondo le facoltà conferitegli;
- h) accettare per la Comunità obbligazioni, *Legati*, donazioni ecc., a norma del n. 273 delle *Costituzioni*;
- i) stabilire ogni anno una somma per l'aggiornamento della biblioteca.
- j) permettere per non oltre tre mesi la permanenza di ospiti.

220) Se i Vocali fossero soltanto due, si tenga presente quanto disposto dal n. 119, §3 del *Direttorio*.

Capitolo 2. Priore locale

221) Oltre quanto stabilito in altre parti delle *Costituzioni* e del *Direttorio*, il Priore locale ha anche le seguenti facoltà e compiti:

- a) intrattenere spesso la Comunità su argomenti di spiritualità e di osservanza regolare;
- b) interessarsi delle vocazioni al nostro Ordine, favorendo l'opera del Promotore vocazionale, e incrementare le Fraternità secolari;
- c) tenuto presente l'obbligo della residenza e lo spirito di povertà, assentarsi dalla Casa fino a dieci giorni e concedere la stessa facoltà ai suoi religiosi, previo avviso al Superiore maggiore per i viaggi all'estero;
- d) effettuare spese straordinarie, secondo la concessione delle Tabelle;
- e) permettere agli ospiti non religiosi del nostro Ordine di rimanere nella Casa fino a dieci giorni.

Capitolo 3. Uffici locali e Incarichi particolari

222) Sottopriore.

§1. Nelle Case dove sono almeno cinque Vocali, nel primo Capitolo locale si elegga il Sottopriore, e il Priore ne comunichi l'esito al Superiore maggiore.

§2. Il religioso sacerdote che è Sottopriore, in assenza del Priore, non faccia cambiamenti e non prenda decisioni di importanza se non in casi urgenti.

§3. In assenza anche del Sottopriore, governa la Casa il religioso sacerdote di famiglia che ha la precedenza a norma del *Direttorio*.

223) Economo locale.

§1. Nell'esercizio della sua attività si regoli secondo quanto stabilito al n. 260 delle *Costituzioni* e al n. 165 del *Direttorio*.

§2. Ogni mese renda conto al Capitolo degli introiti, degli esiti e di tutte le risorse economiche a disposizione della Comunità.

§3. Il rendiconto mensile sia riportato nel *Registro dell'amministrazione*, approvato e firmato da tutti i Vocali.

§4. Nell'uso del denaro non prenda iniziative privatamente, né per sé né per altri.

224) Il Priore può essere Economo soltanto se la necessità lo richiede, e dopo aver ricevuto il consenso dal Superiore maggiore.

225) Sacrista.

§1. Sia zelante nel suo Incarico e lo svolga con cura nel rispetto delle norme liturgiche ed ecclesiastiche. Adempia quanto prescritto al n. 7 del *Direttorio*.

§2. Vi siano per le Messe i seguenti registri:

- a) di sacrestia (agenda), in cui sia segnata la data di accettazione, l'intenzione, l'elemosina, il nome di chi ha celebrato;
- b) di Messe celebrate in cui si indichino i nomi dei sacerdoti celebranti;
- c) dei *Legati*, con gli oneri annuali; la storia dei singoli *Legati* sia riferita in un registro a parte;
- d) delle Messe libere in cui siano segnate le intenzioni la cui data di celebrazione è ancora da stabilirsi con la relativa offerta;
- e) delle Messe proprie dell'Ordine: *Pro Se* mensili, *Pro Bono Ordinis* e *Pro Defunctis* di cui ai nn. 53-58 del *Direttorio*.

§3. Conservi separatamente le offerte delle Messe da celebrare.

§4. Consegni all'Economo le offerte delle Messe celebrate e gli altri introiti della chiesa.

§5. La Casa rimetta al Superiore maggiore le intenzioni di Messe che non riesce a soddisfare nei limiti del tempo fissato dal diritto universale.

226) Bibliotecario.

§1. Cataloghi i libri secondo i criteri moderni, e mantenga in biblioteca ordine e pulizia.

§2. Sia aggiornato sulla legislazione in materia di tutela dei libri antichi.

§3. Proponga al Capitolo o al Priore, specialmente se la Casa è sede di studi, l'acquisto di libri utili alla formazione e all'aggiornamento. Si interessi che i libri, dopo l'uso, siano restituiti alla biblioteca.

§4. Non si prestino libri ad estranei senza l'autorizzazione del Priore, o del Capitolo locale, qualora si tratti di libri di notevole valore. In ogni caso si prendano le debite precauzioni perché non vadano perduti.

227) Archivista.

§1. Ha l'incarico di custodire l'archivio della Casa, secondo le norme dell'autorità ecclesiastica e dei Superiori dell'Ordine.

§2. Nell'archivio siano conservati i documenti riguardanti i diritti della Casa e della chiesa; quelli emessi dall'autorità ecclesiastica, e relativi alla Casa; gli Atti dei Capitoli, dei Definitori generali, dei Consigli provinciali e commissariali; le circolari e le disposizioni del Priore generale, del Priore provinciale e del Commissario. Inoltre, i registri: delle proposizioni del Capitolo locale, delle Messe, dei *Legati*, delle professioni religiose, dell'amministrazione, della cronistoria della Casa, dei religiosi defunti. Infine, tutto quanto può riuscire utile per la storia della Comunità.

§3. Tenga aggiornato l'inventario dei documenti per facilitarne la consultazione.

§4. L'archivio sia chiuso e ben custodito. Nessun religioso, tranne l'Archivista, ne consulti il contenuto senza il consenso del Priore. Non sia distrutto alcun documento, anche se giudicato di poca importanza, e non sia prestato ad estranei senza il consenso del Capitolo, che agirà in ciò con molta prudenza.

PARTE IV.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Sezione 1. AMMINISTRATORI

228) Gli Amministratori dei beni dell'Ordine, gli Economi e i Rappresentanti legali abbiano coscienza che i beni temporali da essi amministrati a qualunque titolo, appartengono all'Ordine.

229) I documenti sui quali sono fondati i nostri diritti di proprietà, le ricevute, le assicurazioni, i titoli-valori ecc. siano custoditi in luogo sicuro. Quanto non è più necessario all'amministrazione corrente si passi al relativo archivio.

230) §1. Gli eventuali titoli-valori e il denaro liquido possono essere utilmente depositati presso Istituti di credito.

§2. Il Superiore competente, il Rappresentante legale e l'Economo sono autorizzati ad operare sui conti. Su ogni conto corrente o di deposito almeno due religiosi devono porre le loro firme.

231) Gli Economi nel compimento del loro mandato abbiano presente il n. 24 del *Direttorio*, ed agiscano secondo le direttive e sotto la vigilanza della legittima autorità. Essi:

- a) osservino le norme delle nostre leggi, del diritto universale e di quello civile, e rispettino la volontà dei fondatori e donatori;
- b) vigilino affinché i beni loro affidati non periscano o si deteriorino;
- c) esigano i redditi e i proventi;
- d) tengano ordinati e aggiornati i registri di amministrazione, e li presentino per la revisione nel tempo stabilito;
- e) senza uno speciale mandato, non intentino atti giudiziari, non rinnovino o modifichino contratti, non compiano atti di straordinaria amministrazione.

232) I Superiori maggiori e i Priori locali una volta l'anno, nel tempo e con le modalità eventualmente fissati, mandino la relazione economica ai rispettivi Superiori maggiori. Il Priore generale sottoporrà le relazioni ricevute al Definitorio generale; i Superiori maggiori, al loro Consiglio.

233) Allo scopo di sensibilizzare la responsabilità dei singoli verso la Comunità, il Priore generale ogni anno faccia noto all'Ordine lo stato economico di esso. Lo stesso facciano gli altri Superiori maggiori nell'ambito della loro giurisdizione.

234) Nel caso che in qualche Comunità locale o provinciale si verifichi una sovrabbondanza di beni, l'autorità immediatamente Superiore, udita la Comunità interessata, disponga con equità dei beni di essa a vantaggio di altre Case, della Provincia, dell'Ordine o di opere sociali.

235) *Lasciti ed eredità.*

Per accettare lasciti o eredità occorre:

- a) il consenso da parte della Comunità locale, quando si tratta di somme di denaro o beni immobili liberi da qualsiasi vincolo;
- b) il consenso dei Superiori competenti, quando si tratta di lasciti in denaro il cui valore supera le soglie stabilite dalla tabella annuale;

c) il consenso del Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio, quando si tratta di lasciti sono sottoposti a condizioni o il rilascio dei beni in oggetto è gravato da obblighi o da oneri passivi.

236) Ogni Provincia o Commissariato predisponga una *Ratio Oeconomica* per la preparazione dei rendiconti, delle relazioni economiche e delle eventuali dichiarazioni da presentare in base alle leggi vigenti in ciascun paese in cui l'Ordine è presente.

Sezione 2. SPESE E TABELLE

237) *Ordinaria amministrazione.*

§1. Agli effetti delle facoltà concesse ai Superiori e agli Economi, sono da considerarsi spese ordinarie ai sensi del n. 272 delle *Costituzioni* le spese per il vitto, per il vestiario, per la vita quotidiana dei religiosi, per il culto, per le piccole riparazioni del fabbricato, per la buona conservazione dei fondi rustici, per la retribuzione al personale che abitualmente presta servizio presso di noi.

§2. Il Priore generale in sede di Definitorio generale, e i gli altri Superiori maggiori col consenso del loro Consiglio nell'ambito della propria giurisdizione, possono determinare in concreto le suddette voci.

238) *Straordinaria amministrazione.*

§1. Chi deve concedere l'autorizzazione per le spese straordinarie si accerti in precedenza dell'utilità dell'opera e della possibilità di portarla a compimento.

§2. Per i casi di straordinaria amministrazione si tenga presente quanto stabilito in materia nei nn. 273-274 delle *Costituzioni*.

§3. La Tabella deve essere rispettata, sia che la somma da spendere appartenga alla cassa conventuale o provinciale, sia che provenga da altre fonti (offerte di Enti, di benefattori, di fedeli, ecc.).

239) §1. Gli investimenti azionari o che comportino una partecipazione al rischio economico di altri soggetti sono proibiti.

§2. È vietato ai religiosi operare sul mercato finanziario.

240) Ogni Provincia o Commissariato valuti l'opportunità di sottoscrivere eventuali assicurazioni.

241) Le elemosine ordinarie siano fatte dai Superiori; quelle di una certa entità, secondo i casi, con l'autorizzazione del Capitolo locale o col consenso del proprio Consiglio.

INDICE

PARTE I. FONTI DELLA NOSTRA SPIRITUALITÀ.....	4
PARTE II. VITA DELL'ORDINE.....	5
SEZIONE 1. VITA LITURGICA, CONSACRATA, COMUNE E APOSTOLICA	5
Capitolo 1. Vita liturgica.....	5
Capitolo 2. Vita consacrata	7
2.1 Castità.....	7
2.2 Povertà.....	7
2.3 Obbedienza	9
2.4 Umiltà.....	9
Capitolo 3. Vita comune.....	10
3.1 Norme generali	10
3.2 Carità verso i defunti	12
Capitolo 4. Vita apostolica	13
SEZIONE 2. FORMAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA E SACERDOTALE	16
Capitolo 1. Formatori	16
Capitolo 2. Promozione vocazionale	17
Capitolo 3. Aspirantato.....	17
Capitolo 4. Postulato	18
Capitolo 5. Noviziato	18
Capitolo 6. Professione.....	19
Capitolo 7. Professorio	19
Capitolo 8. Formazione agli ordini sacri	20
Capitolo 9. Formazione permanente.....	20
PARTE III. GOVERNO DELL'ORDINE	21
SEZIONE 1. STRUTTURA, LEGGI, AUTORITÀ.....	21
Capitolo 1. Struttura dell'Ordine.....	21
1.1 Struttura reale.....	21
1.2 Struttura personale	22
Capitolo 2. Voce attiva e passiva	22
SEZIONE 2. COMUNITÀ DELL'ORDINE	24
Capitolo 1. Capitolo generale.....	24
1.1 Convocazione e preparazione.....	24
1.2 Apertura e svolgimento dei lavori.....	25
1.3 Elezione degli Uffici di governo.....	26
Capitolo 2. Congregazione plenaria	27
Capitolo 3. Priore generale.....	27
Capitolo 4. Definitorio generale	27
Capitolo 5. Uffici generali e Incarichi particolari.....	28
Capitolo 6. Visita canonica	30
SEZIONE 3. COMUNITÀ PROVINCIALE	31
Capitolo 1. Capitolo provinciale.....	31
1.1 Convocazione e preparazione.....	31
1.2 Apertura e svolgimento dei lavori.....	31
1.3 Elezione degli Uffici di governo.....	32
Capitolo 2. Priore provinciale.....	33
Capitolo 3. Consiglio provinciale.....	33
Capitolo 4. Uffici provinciali e Incarichi particolari	34

SEZIONE 4.	COMUNITÀ COMMISSARIALE.....	35
Capitolo 1.	Capitolo commissariale	35
1.1	<i>Convocazione e preparazione.....</i>	35
1.2	<i>Apertura e svolgimento dei lavori.....</i>	35
1.3	<i>Elezioni degli Uffici di governo.....</i>	36
Capitolo 2.	Commissario	37
Capitolo 3.	Consiglio commissariale.....	37
Capitolo 4.	Uffici commissariali e Incarichi particolari	37
SEZIONE 5.	COMUNITÀ LOCALE	39
Capitolo 1.	Capitolo locale	39
Capitolo 2.	Priore locale.....	39
Capitolo 3.	Uffici locali e Incarichi particolari.....	40
PARTE IV.	AMMINISTRAZIONE DEI BENI.....	42
SEZIONE 1.	AMMINISTRATORI.....	42
SEZIONE 2.	SPESE E TABELLE.....	43